

**Regolamento
Operativo per il
ristoro dell'elemento
RETEE ai sensi della
Deliberazione ARERA
96/2020/R/eel del 26
marzo 2020**



1	INQUADRAMENTO GENERALE	3
2	DEFINIZIONI	6
3	RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO E CONTRATTUALIZZAZIONE.....	9
3.1	Registrazione sul Portale Area Clienti del GSE.....	9
3.2	Modalità di presentazione delle richieste di accesso al beneficio	9
3.3	Richiesta di accesso al beneficio	9
3.4	Valutazione delle richieste ricevute	12
3.4.1	Impianti termoelettrici “puri”.....	13
3.4.2	Impianti termoelettrici cogenerativi.....	14
3.4.3	Impianti termoelettrici asserviti ad altri siti.....	15
3.4.4	Impianti termoelettrici multi-configurazione	16
3.5	Attivazione del contratto.....	16
4	GESTIONE MISURE E DATI	18
4.1	Punti di misura	18
4.2	Flusso dati con i Gestori di Rete	19
4.3	Flusso dati con i Produttori.....	20
5	MODALITA' DI CALCOLO ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO	22
5.1	Calcolo del beneficio.....	22
5.2	Modalità e tempistiche di calcolo del beneficio.....	24
5.3	Modalità e tempistiche di erogazione del contributo.....	25
5.4	Corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE.....	26
5.4.1	Fatturazione e pagamento dei contributi in capo ai Produttori.....	26
5.5	Aspetti fiscali connessi all'erogazione del contributo	27
6	GESTIONE ESERCIZIO	28
6.1	Gestione variazioni tecniche	28
6.2	Gestione variazioni contrattuali	29
6.2.1	Trasferimento di titolarità del contratto	29
7	APPENDICE	30
7.1	Principali casistiche configurative.....	30
7.2	Algoritmi di calcolo.....	34
7.2.1	Impianti termoelettrici “puri”.....	34
7.2.2	Impianti termoelettrici cogenerativi.....	34
7.2.3	Impianti termoelettrici asserviti ad altri siti.....	36
7.2.4	Impianti termoelettrici multi-configurazione	38
7.2.5	Tabella riassuntiva dei principali algoritmi di calcolo	39
7.3	Fac-simile modello di dichiarazione	40

7.4	Contratto standard	42
	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RIMBORSO, TOTALE O PARZIALE, DELLE COMPONENTI RE E RET GIÀ CORRISPOSTE DAI PRODUTTORI TERMOELETTRICI AVENTI DIRITTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 96/2020/R/eel	42
1	PARTE GENERALE	42
1.1	PREMESSE.....	42
1.2	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	43
1.3	DECORRENZA E DURATA.....	43
2	PROFILI ECONOMICI	43
2.1	MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	43
2.2	MISURA DEL GAS NATURALE	44
2.3	ALTRE MISURE	44
2.4	CORRISPETTIVI	44
2.5	PAGAMENTI E FATTURAZIONE	45
3	OBBLIGHI.....	45
3.1	RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE.....	45
3.2	OBBLIGHI DEL PRODUTTORE	46
4	PROFILI CONTRATTUALI.....	47
4.1	CESSIONE E RETROCESSIONE DEI CREDITI	47
4.2	CESSIONE DELL'IMPIANTO	47
4.3	RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI.....	47
4.4	RITARDATO PAGAMENTO	47
4.5	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	47
4.6	SOSPENSIONE DEL CONTRATTO.....	48
4.7	RECESSO DAL CONTRATTO	49
4.8	ACCORDI MODIFICATIVI	49
4.9	COMUNICAZIONI.....	49
4.10	PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO.....	49
4.11	FORO COMPETENTE.....	49
5	INFORMATIVA SULLA PRIVACY.....	49
	INDICE TABELLE	51
	INDICE FIGURE	52

1 INQUADRAMENTO GENERALE

Con la Delibera 96/2020/R/eel (di seguito: Delibera) l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha pubblicato le disposizioni in materia di revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e REt, dando attuazione alle previsioni delineate nel Documento di Consultazione 375/2019/R/COM.

Il provvedimento introduce alcune innovazioni alla regolazione generale riguardo le modalità con le quali i prelievi di gas naturale destinati alla produzione di energia elettrica vengono assoggettati al pagamento di componenti aggiuntive funzionali alla copertura dei fabbisogni di gettito per oneri generali di sistema e, in particolare, delle componenti tariffarie RE e REt a copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE).

Il vigente assetto regolatorio prevede, infatti, che gli impianti termoelettrici, pur consumando gas naturale prelevato dalle reti di trasporto o distribuzione, non costituiscano dei veri e propri "clienti finali" del sistema energetico nel suo complesso poiché effettuano, di fatto, la trasformazione di un prodotto energetico (gas naturale in un determinato periodo temporale) in un altro (energia elettrica nel medesimo periodo temporale). L'imposizione degli oneri di sistema su detti consumi di gas naturale implica, di fatto, un implicito trasferimento dei costi ad essi connessi sui prezzi dell'energia elettrica attraverso le offerte presentate e accettate nei mercati dell'energia dalle suddette unità termoelettriche, con conseguenti distorsioni e inefficienze, sia a livello nazionale che europeo, e, in ultima analisi, costi maggiori per i clienti finali del settore elettrico.

Al fine di evitare effetti traslativi e distorsivi della corretta imputazione dei costi tra le diverse filiere, secondo la finalità generale di perseguimento del presupposto secondo il quale è opportuno che certe tipologie di oneri (es. tariffe di trasporto/distribuzione e oneri generali di sistema) vengano applicate solamente all'energia prelevata per usi finali e non a quella prelevata per attività di "trasformazione". La Delibera interviene, quindi, in tal senso disponendo che parte dell'onere derivante dall'imposizione delle componenti tariffarie RE e REt (limitatamente a quelli necessari alla copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica - RE_{TEE}), possa essere non più direttamente gravante sul gas naturale prelevato per alimentare le unità di produzione termoelettriche a fini della successiva immissione di energia elettrica in rete, ma possa essere invece traslato ai clienti finali elettrici.

Il meccanismo regolatorio introdotto con la Delibera prevede la facoltà, per i Produttori termoelettrici che prelevano gas naturale per la produzione di energia elettrica da immettere in rete, di presentare al GSE istanza di accesso ad un meccanismo di ristoro *ex-post* dei maggiori oneri sostenuti con il pagamento delle componenti tariffarie gas RE/REt sulle forniture di gas naturale; detti maggiori oneri sono individuati pari all'elemento RE_{TEE}, quale parte delle componenti tariffarie RE/REt necessario alla copertura degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE, secondo il seguente schema:




Figura 1: schema di funzionamento del meccanismo di restituzione dell'elemento RE_{TEE} denominato "Approccio ex-post"

Le richieste di accesso al meccanismo formulate dai Produttori termoelettrici hanno validità di dodici mesi e possono essere oggetto di tacito rinnovo; l'accesso al meccanismo di agevolazione ha decorrenza dal 1° luglio 2021.

Sulle istanze presentate dai Produttori il GSE effettua una apposita istruttoria di ammissione, basata sulle informazioni fornite dai Produttori e necessarie all'esatta identificazione e qualificazione degli impianti termoelettrici nonché sulle ulteriori informazioni possedute dal GSE in quanto già disponibili in relazione ad altri procedimenti amministrativi o, eventualmente, acquisite dal Registro Centrale Ufficiale (RCU) mediante scambio dati con il "Gestore del Sistema Informativo Integrato".

Gli impianti termoelettrici ammissibili al meccanismo, appartengono ad una delle seguenti tipologie:

- impianti termoelettrici "puri";
- impianti termoelettrici cogenerativi;
- impianti termoelettrici asserviti ad altri siti di qualunque natura;

Ai fini della determinazione di quantitativi di gas naturale agevolabili, la delibera dispone che siano assunti a riferimento:

- nei casi di impianti termoelettrici puri: l'intera quantità di gas naturale prelevata dalla rete di trasporto o di distribuzione per la produzione termoelettrica;
- nei casi di impianti termoelettrici cogenerativi: la quantità di energia elettrica prodotta da gas naturale e immessa in rete, nonché un rendimento medio netto di produzione dell'energia elettrica assunto convenzionalmente pari al rendimento elettrico depurato;
- in tutti gli altri casi, considerando la quantità di energia elettrica da gas naturale e immessa in rete, nonché un rendimento medio netto di produzione dell'energia elettrica.

Al fine di rendere operativa la gestione del meccanismo di ristoro ex-post dei maggiori oneri sostenuti dagli operatori con il pagamento delle componenti tariffarie gas RE/REt sulle forniture di gas naturale, i criteri e le procedure individuate dal GSE e riportate nel presente documento sono state definite in conformità ai principi delineati all'art. 3.2 della Delibera 96/2020/R/COM e tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite dall'ARERA al punto 1 della delibera 548/2020/R/COM di approvazione, previa modifica, del "*Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione ARERA ai 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020*", predisposto dal GSE e trasmesso all'ARERA in data 26 ottobre 2020.

2 DEFINIZIONI

Calore utile cogenerato (Hchp): energia termica fornita da un'unità di cogenerazione ad un'area di utenza o ad un processo industriale per soddisfare una domanda di calore o di raffreddamento economicamente giustificabile e che sarebbe altrimenti fornita da processi diversi dalla cogenerazione, definizione di cui alle *“Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)”*.

Capacità di generazione (Pn): potenza attiva nominale di un generatore, è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo, definizione di cui alle *“Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)”*.

Capacità di generazione dell'impianto (Pni): somma delle potenze attive nominali di tutti i generatori presenti sull'impianto.

Energia elettrica immessa (Eimm): quantità di energia elettrica, espressa in MWh, prodotta da ogni unità di cogenerazione e da ogni sezione termoelettrica e immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi o in una rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili.

Energia elettrica prodotta (E): quantità di energia elettrica lorda, espressa in MWh, prodotta da ogni unità di cogenerazione e da ogni sezione termoelettrica.

Gruppo di produzione: è il gruppo motore primo-alternatore (genset).

Impianto di cogenerazione: impianto termoelettrico che produce simultaneamente energia elettrica/meccanica e calore utile. L'impianto di cogenerazione può essere costituito da una o più unità di cogenerazione, definizione di cui alle *“Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)”*.

Impianto termoelettrico: è l'insieme dei gruppi generatori (o gruppo di generazione), delle relative apparecchiature, delle opere civili ed elettromeccaniche, destinato alla conversione dell'energia termica generata dalla combustione di un combustibile, prima in energia meccanica (attraverso cicli termici) e poi in energia elettrica, definizione di cui alle Istruzioni Operative per il Produttore Termoelettrico - Registrazione degli Impianti e delle Unità di Produzione di GAUDI'.

Impianto termoelettrico asservito ad altri siti di qualunque natura: impianto termoelettrico, non qualificabile come “impianto di cogenerazione” o “impianto termoelettrico puro”. Rientrano in questa tipologia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli impianti la cui produzione elettrica, al netto dei servizi ausiliari e perdite di trasformazione, non è interamente esportata verso la rete elettrica nazionale o per i quali il prelievo di gas naturale dal punto di riconsegna viene impiegato sia per la produzione termoelettrica che per usi di altra natura.

Impianto termoelettrico multi-configurazione: impianto termoelettrico costituito da almeno un'unità di cogenerazione e una sezione termoelettrica.

Impianto termoelettrico puro: impianto termoelettrico, diverso da un impianto di cogenerazione, la cui produzione elettrica, al netto dei servizi ausiliari e perdite di trasformazione, è esportata verso la rete elettrica nazionale e per il quale il prelievo di gas naturale dal punto di riconsegna viene impiegato solo per la produzione termoelettrica.

Punto di riconsegna (PDR): è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto di riconsegna ovvero il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal venditore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia venditore.

Codice REMI: è un codice composto da numeri e/o lettere che identifica il punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna (PDR).

Potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari: è la potenza elettrica consumata dai servizi ausiliari della centrale direttamente connessi con la produzione di energia elettrica e comprende quella utilizzata – sia durante l'esercizio che durante la fermata della centrale – per gli impianti di movimentazione del combustibile, per l'impianto dell'acqua di raffreddamento, per i servizi di centrale, il riscaldamento, l'illuminazione, per le officine e gli uffici direttamente connessi con l'esercizio della centrale.

Potere calorifico di un combustibile (PCI): si intende il Potere Calorifico Inferiore riferito all'unità di massa. Nel caso di un combustibile gassoso il volume è riferito alle condizioni ISO Standard.

Produttore: è il Produttore di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee) del "Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - TISSPC", definizione di cui al comma 1.1, Articolo 1 della Delibera.

Produttore ammesso al beneficio: è il Produttore che viene dichiarato dal GSE idoneo alla restituzione dell'elemento RE_{TEE}. Sono qualificabili come produttori idonei per l'ammissione ai benefici i soli Produttori che prelevano gas naturale al fine della produzione di energia elettrica immessa in rete ed usualmente venduta (ai mercati organizzati o per il tramite di contratti tra le parti), ossia quei soggetti giuridici aventi rilevanza commerciale, con esclusione, dunque, degli impianti nella titolarità di persone fisiche o di enti non commerciali¹.

Punto di Misura (PM): punto teorico dell'impianto a cui corrispondono delle specifiche grandezze energetiche da misurare. Nelle casistiche più semplici il Punto di Misura coincide con il punto in cui è posizionato il misuratore, nelle casistiche più complesse invece al Punto di Misura può essere associata la risultante di più misuratori.

Rendimento elettrico depurato: è un rendimento calcolato come rapporto tra la quantità di energia elettrica prodotta da un impianto di cogenerazione e l'energia primaria consumata in più rispetto a quella necessaria per una ipotetica caldaia convenzionale alimentata da gas naturale per la produzione della medesima quantità di calore dell'impianto di cogenerazione, definizione di cui al comma 1.1, Articolo 1 della Delibera.

Sezione termoelettrica: è un sistema coordinato di conversione dell'energia termica dei combustibili in energia elettrica, costituito da generatori di vapore, da motori primi termoelettrici, da

¹ Soggetti non dotati di P.IVA.

uno o più gruppi generatori e trasformatori principali, dal ciclo rigenerativo e da altri circuiti e servizi ausiliari, definizione di cui alle Istruzioni Operative per il Produttore Termoelettrico - Registrazione degli Impianti e delle Unità di Produzione di GAUDI'.

Standard metro cubo (Smc): misura del volume di un combustibile riferito alle condizioni ISO Standard ($T = 15^{\circ}\text{C}$; $P = 1,013 \text{ bar},a$).

Unità di cogenerazione: parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso. Nel caso di unità di cogenerazione singola l'impianto di cogenerazione coincide con l'unità di cogenerazione, definizione di cui alle *"Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)"*.

Unità di consumo energia elettrica: secondo quanto riportato alla lettera pp dell'articolo 1 comma 1 del "Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - TISSPC".

Unità di consumo gas: utenze che consumano il gas prelevato dalla rete misurato in corrispondenza del REMI/PDR differente dagli ausiliari dell'impianto termoelettrico.

Unità di consumo termico: coincidente con l'area di consumo dell'energia termica prodotta dall'unità di cogenerazione secondo quanto riportato *"Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)"*.

Unità di produzione (UP): entità commerciale definita ai fini del dispacciamento secondo quanto riportato nella Delibera dell'ARERA 111/06.

3 RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO E CONTRATTUALIZZAZIONE

3.1 Registrazione sul Portale Area Clienti del GSE

Il Produttore, in via preliminare e al fine di censire i propri dati anagrafici, deve accedere al sito istituzionale del GSE e seguire la procedura guidata di registrazione sul Portale Area Clienti del GSE al seguente link: <https://areaclienti.gse.it>. Allo stesso indirizzo è a disposizione il Manuale Utente per la registrazione. La registrazione consiste nell'inserimento dei dati specifici del Produttore e dei dati personali dell'utente/degli utenti che dovrà/dovranno accedere per nome e per conto del Produttore. Il sistema informatico provvederà a rilasciare all'utente registrato le credenziali personali di accesso (*userid* e *password*) nonché un codice identificativo univoco del Produttore da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti.

Non appena sarà reso disponibile il Portale Informatico dedicato alla gestione operativa/amministrativa del servizio oggetto di tale Regolamento, il Produttore dovrà procedere alla richiesta di abilitazione alla suddetta applicazione. Le modalità saranno, comunque, dettagliate in un apposito Manuale.

3.2 Modalità di presentazione delle richieste di accesso al beneficio

Per accedere alla restituzione dell'elemento RE_{TEE} di cui alla Delibera, i Produttori devono presentare specifica richiesta al GSE in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

La presentazione al GSE della richiesta di accesso al beneficio è a cura del Produttore anche nel caso in cui lo stesso non sia il titolare del punto di riconsegna (PDR) dal quale è approvvigionato il gas naturale ad uso termoelettrico.

Le richieste di accesso al beneficio e la documentazione da allegare, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, secondo le modalità che saranno rese note dal GSE in un apposito Manuale.

L'invio della richiesta di accesso al beneficio implica, da parte del Produttore, l'integrale conoscenza e accettazione del presente Regolamento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto, nonché la presa visione e accettazione delle clausole contrattuali riportate in Appendice al presente Regolamento.

Le informazioni rese in occasione della presentazione della richiesta di qualifica, relative alla configurazione impiantistica, devono corrispondere a quelle contenute nel sistema GAUDI, gestito dalla Società Terna S.p.a. (nel seguito, "Terna"). Pertanto, si invitano i Produttori ad aggiornare eventuali dati obsoleti sul sistema GAUDI prima della presentazione della richiesta.

3.3 Richiesta di accesso al beneficio

La richiesta di qualifica ha come oggetto l'impianto termoelettrico identificato mediante codice CENSIMP; a tal fine, dovrà essere presentata al GSE apposita istanza, redatta in forma di atto sostitutivo di notorietà, che verrà generata dall'applicativo informatico predisposto dal GSE per la gestione del meccanismo. Il Produttore che intende fare istanza con riferimento a più di un impianto dovrà presentare domande separate.

L'invio della richiesta di qualifica può avvenire in qualsiasi momento dell'anno e il diritto alla restituzione per i Produttori decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata al GSE idonea richiesta e comunque a decorrere da una data non antecedente al 1° luglio 2021. Solo in occasione della prima attuazione, per beneficiare del diritto alla restituzione dal 1° luglio 2021, la richiesta dovrà essere presentata entro il 1° aprile 2021; per le richieste presentate successivamente a tale termine ed entro il 31 maggio 2021, il diritto alla restituzione dei benefici avrà decorrenza dal 1° agosto 2021.

Il Produttore, al momento della presentazione della richiesta di qualifica, è tenuto a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica all'accoglimento della richiesta. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali informazioni richieste:

- tipologia di impianto, ai sensi dell'art. 3, comma 3.1 della Delibera;
- codice CENSIMP;
- codice/i UP e indicazione delle potenze dei singoli gruppi di produzione costituenti ciascuna UP;
- Punto di riconsegna (PDR):
- Codice REMI:
- indirizzo impianto;
- denominazione impianto;
- tensione di collegamento alla rete elettrica nazionale dell'impianto;
- dati caratteristici dell'impianto suddivisi per sezione termoelettrica e/o per unità di cogenerazione, quali la tecnologia di generazione/cogenerazione, la capacità di generazione, la potenza elettrica nominale, la potenza termica nominale;
- dati caratteristici della sezione termoelettrica e/o dell'unità di cogenerazione suddivisi per singoli gruppi di produzione, quali la tecnologia di generazione/cogenerazione, la capacità di generazione, la potenza elettrica nominale, la potenza termica nominale;
- se sull'impianto è presente una o più unità riconosciuta CAR dal GSE, nel caso indicare i codici identificativi².

È inoltre necessario trasmettere al GSE tutti i documenti obbligatori come di seguito riportati:

- schema elettrico completo dell'impianto;
- schema generale dell'impianto³ (schema a blocchi comprensivo di tutti i dispositivi di produzione di energia elettrica e/o termica presenti sul sito e i corrispondenti flussi energetici con evidenza dei punti notevoli di misura presenti);
- P&ID dell'impianto con riferimento ai gruppi di produzione elettrica e/o combinata (per la fattispecie b) e per gli impianti multi-configurazione);
- schema rappresentante la linea di adduzione gas;
- relazione tecnica⁴ contenente: descrizione impianto, sezione termoelettrica/unità di cogenerazione e area di consumo; identificazione tipologia di impianto della Delibera; metodi di misura e calcolo utilizzati per la determinazione delle grandezze funzionali alla quantificazione del beneficio (con evidenza delle semplificazioni e delle stime necessarie alla

² In questo caso non è necessario inviare la documentazione già in possesso del GSE, purché in corso di validità e corrispondente alla reale configurazione impiantistica.

³ Nel Manuale sarà presente un facsimile di schema d'impianto.

⁴ Nel Manuale sarà presente un format di relazione tecnica.

- determinazione del beneficio in fase di acconto); foto targhe e schede tecniche dei gruppi di produzione;
- denuncia di officina elettrica;
 - verbale di verifica redatto dall'Agenzia delle Dogane oppure la licenza di officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane;
 - nel caso non vi sia coincidenza tra il Produttore e il Titolare del Punto di Riconsegna/REMI, liberatoria del titolare del PDR/REMI per la consultazione e l'utilizzo da parte del GSE, per le finalità connesse e funzionali all'operatività del servizio di rimborso, dei dati relativi ai punti di riconsegna attraverso cui viene prelevato il gas naturale consumato; la liberatoria, in forma di atto sostitutivo di notorietà, dovrà essere redatta secondo lo schema in allegato al presente Regolamento operativo;
 - attestato di pagamento della fornitura o del trasporto del gas naturale utilizzato dall'impianto riportante il Punto di Riconsegna nel caso l'impianto sia connesso alla rete di distribuzione o REMI nel caso l'impianto sia connesso alla rete di trasporto;
 - documento d'identità del richiedente/rappresentante legale della società richiedente;
 - ricevuta di caricamento della documentazione aggiornata prevista dal Decreto legislativo 159/2011 (cd. Codice delle Leggi Antimafia), da caricare attraverso l'apposita sezione del portale GSE - Area Clienti.

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, il Produttore che rientri tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., è tenuto a inoltrare al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l'apposita sezione del Portale Area Clienti, denominata "Documentazione Antimafia". L'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'accoglimento della richiesta.

Al riguardo, si specifica invero che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi o erogazioni per un importo superiore a € 150.000,00, calcolato per l'intera durata del periodo di validità del Contratto; una volta trasmessa la Documentazione Antimafia al GSE, e a valle dei controlli formali svolti dal GSE stesso, quest'ultimo provvede a inviare la menzionata documentazione alla Prefettura competente, tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia). Il rilascio della informativa antimafia è successiva all'accettazione - da parte della Prefettura di competenza - della richiesta avanzata dal GSE ed è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Il Prefetto, pertanto, effettua le opportune verifiche e rilascia l'informazione antimafia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'esito del procedimento di qualifica dell'impianto - salvo l'eventuale presenza di altri motivi ostativi - verrà disposto, pertanto, solo decorsi trenta giorni dalla corretta trasmissione della richiesta alla Prefettura competente attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia.

L'inoltro della documentazione da parte del Produttore sarà accompagnato dalla sottoscrizione, da parte dello stesso, di una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'art. 76, contenente le informazioni precedentemente descritte e attestante la richiesta di restituzione dell'elemento RE_{TEE} di cui alla Delibera⁵.

⁵ Nel Manuale sarà presente un facsimile della Dichiarazione.

Il Produttore è tenuto, a pena di respingimento, a firmarla (con firma autografa o digitale) e inviarla, corredandola del documento di identità di cui al precedente punto elenco.

Si specifica inoltre che:

- non sono considerate ammissibili le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile o riportanti modifiche o correzioni;
- il Produttore è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo oggetto di beneficio, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati inviati al GSE e asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3.4 Valutazione delle richieste ricevute

Il processo di valutazione della richiesta di accesso al beneficio si articola nelle seguenti fasi:

1. trasmissione della richiesta di accesso al beneficio da parte del Produttore con conseguente avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990;
2. istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità a quanto previsto dalla Delibera, dal Regolamento Operativo e da eventuale altra normativa applicabile, che prevede in via generale i seguenti principali passi:
 - a) verifica dei dati e delle informazioni inviate al GSE;
 - b) verifica dell'adempimento del Produttore sottoposto a controlli Antimafia agli obblighi previsti dal D.lgs 159/2011;
 - c) verifica della congruenza tra i dati e le informazioni indicate e la documentazione allegata;
 - d) individuazione della casistica, di cui alla Delibera, in cui ricade l'impianto: caso a), caso b), caso c) e caso multi-configurazione⁶;
 - e) validazione dell'algoritmo di calcolo standardizzato per ogni sezione termoelettrica/unità di cogenerazione costituenti l'impianto;
 - f) individuazione di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione del beneficio.

In caso di carenza di documenti e/o informazioni:

- a) richiesta d'integrazione del GSE al Produttore, sospensiva dei termini per la conclusione del procedimento (Legge 241/1990, art.2.7);
- b) trasmissione da parte del Produttore al GSE dei documenti e/o informazioni richiesti (Legge 241/1990, art.2.7) e ripristino dei termini per la conclusione del procedimento.

Il GSE valuterà la richiesta entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea all'ammissione alla remunerazione, il GSE trasmette al Produttore, entro 90 giorni dalla data della richiesta di accesso al beneficio, il preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE. In tale ambito verrà riconosciuta al Produttore la facoltà di presentare osservazioni e/o documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (Legge 241/1990, art.10-bis).

⁶ Tale casistica, seppur non esplicitamente prevista dalla Delibera, è stata inserita nel presente Regolamento al fine di agevolare i Produttori per la presentazione delle istanze, nonché per una migliore esplicitezza degli algoritmi di calcolo da utilizzare.

In caso di trasmissione di osservazioni e/o documenti, inizierà un nuovo periodo di 90 giorni (Legge 241/1990, art.10-bis), calcolato a partire dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni e/o dei documenti, entro il quale il GSE è tenuto a trasmettere al Produttore il provvedimento conclusivo del procedimento.

A seconda dei casi, il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta eventualmente anche in seguito a specifiche richieste d'integrazione o al preavviso di rigetto, provvede a comunicare al Produttore l'esito della valutazione della richiesta di accesso al beneficio con provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, in particolare il GSE comunica:

- l'accoglimento della richiesta, se non sussistono motivi ostativi all'accoglimento;
- il diniego della richiesta, in caso di permanenza di motivi ostativi all'accoglimento, anche in seguito all'emissione del preavviso di rigetto e all'eventuale trasmissione della relativa documentazione da parte del Produttore.

Il provvedimento di accoglimento conterrà l'indicazione sulla specifica fattispecie cui l'impianto afferisce. Il provvedimento potrà contenere, inoltre, informazioni e suggerimenti su adeguamenti della strumentazione di misura, migliorie ai criteri di determinazione delle grandezze necessarie all'individuazione del beneficio, nonché eventuali altre informazioni relative ai dati/configurazione impiantistica e/o agli algoritmi di calcolo. Qualora sia rilevata, nel corso dell'istruttoria, l'assenza di sistemi di misura tale da non consentire il calcolo puntuale delle grandezze necessarie alla determinazione del beneficio, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, il provvedimento di accoglimento conterrà l'indicazione del valore del rendimento convenzionale, diverso da quello "standard" indicato nelle seguenti tabelle 1 e 2, che sarà utilizzato fino all'eventuale adeguamento della strumentazione di misura. Tale valore di rendimento convenzionale, cautelativo e determinato secondo ipotesi conservative per l'amministrazione, verrà determinato in relazione alle caratteristiche del singolo impianto.

Nei casi di provvedimenti di diniego saranno indicati i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Il provvedimento conclusivo è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Produttore nella richiesta di qualifica inoltrata o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta del beneficio, il Produttore abbia fornito dati o documenti non veritieri oppure abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto dal DPR 445/2000 oltre a presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

3.4.1 Impianti termoelettrici "puri"

Per impianti termoelettrici "puri", in accordo alle definizioni di cui al capitolo 2, si intendono tutti quegli impianti la cui produzione elettrica, al netto dei servizi ausiliari e perdite di trasformazione, è immessa nella rete elettrica nazionale. Non rientrano in tale fattispecie gli impianti termoelettrici cogenerativi di cui al paragrafo 3.4.2 e gli impianti termoelettrici asserviti ad altri siti di cui al paragrafo 3.4.3.

Per tali impianti, la quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} ($Q_{RE_{TEE}}$) è pari all'intera quantità di gas naturale prelevata dalla rete di trasporto o di distribuzione per la produzione termoelettrica.

Le formule di calcolo volte alla determinazione del beneficio sono riportate nell'apposita Appendice.

3.4.2 Impianti termoelettrici cogenerativi

Per impianti termoelettrici cogenerativi, in accordo alle definizioni di cui al capitolo 2, si intendono tutti quegli impianti che producono simultaneamente energia elettrica/meccanica e calore utile. L'impianto di cogenerazione può essere costituito da una o più unità di cogenerazione.

Per unità di cogenerazione, in accordo alle definizioni di cui al capitolo 2, si intende quella parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso. Nel caso di unità di cogenerazione singola l'impianto di cogenerazione coincide con l'unità di cogenerazione.

Per tali impianti, la quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} ($Q_{RE_{TEE}}$) si determina considerando la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete, il rendimento elettrico depurato e un fattore moltiplicativo per tenere conto dei servizi ausiliari.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori di rendimento elettrico depurato "standard" suddivisi per tecnologia di cogenerazione⁷. Tali valori saranno utilizzati in fase di acconto⁸ rispettivamente per unità di cogenerazione aventi capacità di generazione maggiore o uguale a 500 kW e per unità di cogenerazione aventi capacità di generazione minore di 500 kW:

Tecnologia di cogenerazione ($\sum P_n \geq 500kW$)	Rendimento Elettrico Depurato Standard
Motore a combustione interna	0,650
Turbina a gas con recupero di calore	0,750
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore (con turbina di condensazione a estrazione di vapore)	0,610
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore (con turbina a vapore a contropressione o con turbina di condensazione senza estrazioni)	0,680
Microturbine	0,570

Tabella 1: rendimenti elettrici depurati "standard", per unità con capacità di generazione maggiore o uguale di 500 kW, di cui al caso b)⁹

Tecnologia di cogenerazione ($\sum P_n < 500kW$)	Rendimento Elettrico Depurato Standard
Motore a combustione interna	0,645
Microturbine	0,565

Tabella 1bis: rendimenti elettrici depurati "standard" netti, per unità con capacità di generazione minore di 500 kW, di cui al caso b)¹⁰

⁷ Ai fini della determinazione dei rendimenti elettrici depurati "standard", si precisa che è stato assunto a riferimento un rendimento medio convenzionale del parco di produzione termico italiano (η_{TS}) pari a 0,82 nel caso di utilizzo diretto dei gas di scarico e pari a 0,90 nel caso di produzione di vapore/acqua calda.

⁸ Tali valori potranno essere aggiornati sulla base dei rendimenti reali calcolati in sede di conguaglio, ove previsto.

⁹ I valori inseriti in tabella derivano da elaborazione di un campione di dati energetici significativi estratti dai dati in possesso del GSE e inviati in fase di riconoscimento CAR negli anni dal 2013 al 2018.

¹⁰ I valori inseriti in tabella derivano da elaborazione di un campione di dati energetici significativi estratti ai dati in possesso del GSE, inviati in fase di riconoscimento CAR negli anni dal 2013 al 2018 e assumendo un valore convenzionale pari al 2% dell'energia prodotta per tenere conto dei servizi ausiliari.

In caso di tecnologie diverse da quelle presenti nelle tabelle, il rendimento elettrico depurato “standard” viene individuato, in sede di qualifica, su proposta del Produttore opportunamente documentata e giustificata.

Poiché i valori di rendimento elettrico depurato dipendono dalle varie tecnologie di cogenerazione, e queste ultime sono riferite alle unità di cogenerazione (non all'impianto), per determinare la quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} ($Q_{RE_{TEE}}$) è necessario effettuare i calcoli a livello di unità di cogenerazione.

Nei casi in cui l'unità di cogenerazione utilizzasse anche combustibili differenti dal gas naturale per la produzione combinata, tutte le grandezze necessarie al calcolo devono essere normalizzate al solo gas naturale.

Le formule di calcolo volte alla determinazione del beneficio sono riportate nell'apposita Appendice.

Si rammenta che per quanto non espressamente definito nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa di settore nonché alla documentazione pubblicata dal GSE: D.Lgs. 20/07, DM 4 agosto 2011, DM 5 settembre 2011 e s.m.i., “Linee Guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad alto rendimento (CAR)”, Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento.

3.4.3 Impianti termoelettrici asserviti ad altri siti

Per impianti termoelettrici asserviti ad altri siti, in accordo alle definizioni di cui al capitolo 2, si intendono tutti quegli impianti, diversi dagli impianti di cogenerazione, la cui produzione elettrica, al netto dei servizi ausiliari e perdite di trasformazione, non è interamente esportata verso la rete elettrica nazionale. Rientrano in questa casistica anche gli impianti termoelettrici la cui produzione elettrica, al netto dei servizi ausiliari e perdite di trasformazione, è immessa nella rete elettrica nazionale, ma per i quali i prelievi di gas naturale non risultano destinati esclusivamente alla produzione termoelettrica (ad es. caldaie integrative per la produzione di energia termica impiegata per scopi non strettamente necessari alla generazione elettrica).

L'impianto termoelettrico asservito ad altri siti può essere costituito da una o più sezioni termoelettriche.

Per sezione termoelettrica, in accordo alle definizioni di cui al capitolo 2, si intende un sistema coordinato di conversione dell'energia termica dei combustibili in energia elettrica, costituito da generatori di vapore, da motori primi termoelettrici, da uno o più gruppi generatori e trasformatori principali, dal ciclo rigenerativo e da altri circuiti e servizi ausiliari. Nel caso di sezione termoelettrica singola l'impianto termoelettrico coincide con la sezione termoelettrica.

Per tali impianti, la quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} ($Q_{RE_{TEE}}$) si determina considerando la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete e il rendimento elettrico netto.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori di rendimento elettrico netto “standard” suddivisi per tecnologia impiantistica. Tali valori saranno utilizzati in fase di acconto¹¹ rispettivamente per sezioni termoelettriche aventi capacità di generazione maggiore o uguale a 500 kW e per sezioni termoelettriche aventi capacità di generazione minore di 500 kW:

¹¹ Tale valore potrà essere aggiornato sulla base del rendimento netto reale calcolato in sede di conguaglio, ove previsto.

Tecnologia ($\sum P_n \geq 500kW$)	Rendimento Elettrico Netto Standard
Motore a combustione interna	0,42
Convenzionale ¹²	0,43
Turbogas	0,35
Ciclo combinato (TG-TV)	0,56

Tabella 2: rendimenti elettrici netti “standard”, per sezioni con capacità di generazione maggiore o uguale di 500 kW, di cui al caso c)¹³

Tecnologia ($\sum P_n < 500kW$)	Rendimento Elettrico Netto Standard
Motore a combustione interna	0,34

Tabella 2 bis : rendimenti elettrici netti “standard”, per sezioni con capacità di generazione minore di 500 kW, di cui al caso c)¹⁴

In caso di tecnologie diverse da quelle presenti nelle tabelle, il rendimento elettrico netto viene individuato, in sede di qualifica, su proposta del Produttore opportunamente documentata e giustificata.

Poiché i valori di rendimento elettrico netto dipendono dalle varie tecnologie impiantistiche, e queste ultime sono riferite alle sezioni termoelettriche (non all'impianto), per determinare la quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} ($Q_{RE_{TEE}}$) è necessario effettuare i calcoli a livello di sezione termoelettrica.

Nei casi in cui, la sezione termoelettrica utilizzasse anche combustibili differenti dal gas naturale per la produzione elettrica, tutte le grandezze necessarie al calcolo devono essere normalizzate al solo gas naturale.

Le formule di calcolo volte alla determinazione del beneficio sono riportate nell'apposita Appendice.

3.4.4 Impianti termoelettrici multi-configurazione¹⁵

Per impianti termoelettrici multi-configurazione, in accordo alle definizioni di cui al capitolo 2, si intendono quegli impianti termoelettrici costituiti da almeno un'unità di cogenerazione e una sezione termoelettrica.

Per tali impianti, la quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} si determina utilizzando le definizioni e gli algoritmi propri dei paragrafi 3.4.2 e 3.4.3.

Le formule di calcolo volte alla determinazione del beneficio sono riportate nell'apposita Appendice.

3.5 Attivazione del contratto

Il GSE effettua le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione di cui al paragrafo 3.4. A valle dei suddetti controlli, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi

¹² Sono da intendersi esclusivamente le turbine a vapore a condensazione.

¹³ I valori inseriti in tabella derivano da elaborazione di dati disponibili in GSE e dei dati statistici pubblicati da Terna con riferimento alla produzione dell'anno 2018.

¹⁴ I valori inseriti in tabella derivano da elaborazione di dati disponibili in GSE, dei dati statistici pubblicati da Terna con riferimento alla produzione dell'anno 2018 tenendo conto dei servizi ausiliari.

¹⁵ Tale casistica, seppur non esplicitamente prevista dalla Delibera, è stata inserita nel presente Regolamento al fine di agevolare i Produttori per la presentazione delle istanze, nonché per una migliore esplicitazione degli algoritmi di calcolo da utilizzare.

richiesti e alla conferma della data di decorrenza del contratto in ossequio a quanto previsto all'art. 2, comma 3, della Delibera, il GSE provvederà all'attivazione del contratto contestualmente all'invio del provvedimento di accoglimento, recante la firma del Responsabile del procedimento e riportante i riferimenti e il periodo di validità del Contratto.

Il Contratto per il rimborso dell'elemento RE_{TEE} ha durata annuale e, decorsi i 12 mesi di validità, verrà tacitamente rinnovato.

4 GESTIONE MISURE E DATI

Le misure necessarie per la determinazione del beneficio di ristoro della componente RE_{TEE} dovranno essere trasmesse al GSE, in funzione della casistica in cui ricade lo specifico impianto, dai seguenti soggetti:

- Gestore della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi o con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili;
- Gestore della rete gas con obbligo di connessione di terzi;
- Produttore.

4.1 Punti di misura

Per standardizzare il processo di acquisizione delle misure viene introdotto il concetto di Punto di Misura (di seguito anche PM) a cui è associata la rilevazione di una o più specifiche grandezze fisiche. Tuttavia, si sottolinea come il concetto di Punto di Misura sia teorico e differisca da quello fisico su cui sono posizionati i misuratori. Tale scelta è necessaria per poter trattare tutte quelle casistiche per cui una specifica grandezza, necessaria per la determinazione della partita economica di storno della componente RE_{TEE}, è rilevata attraverso una serie di differenti contatori. In tali casistiche dovrà essere trasmessa al GSE la misura ottenuta attraverso l'applicazione di opportuni algoritmi a partire dai dati rilevati dai misuratori afferenti al medesimo punto di misura. Alla luce delle entità anagrafiche introdotte nel capitolo 3, si riportano i relativi PM:

- Unità cogenerativa (4 PM):
 - PM energia combustibile gas naturale in ingresso all'unità (F_{GN});
 - PM energia altro combustibile in ingresso all'unità (ove presenti altri combustibili diversi dal gas naturale) ($F_{altro\ combustibile}$). Tale punto di misura sarà replicato nel caso di utilizzo di più combustibili diversi dal gas naturale;
 - PM energia termica utile cogenerata (H_{chp}). Il dato rilevato dovrà essere inoltre ripartito tra l'energia termica utilizzata sotto forma di vapore/acqua calda e quella utilizzata sotto forma di gas di scarico;
 - PM energia elettrica prodotta dall'unità (E).
- Sezione Termoelettrica (3 PM):
 - PM energia combustibile gas naturale in ingresso alla sezione (F_{GN});
 - PM energia altro combustibile in ingresso alla sezione (ove presenti altri combustibili diversi dal gas naturale) ($F_{altro\ combustibile}$);
 - PM energia prodotta dalla sezione (E).

Saranno inoltre presenti gli ulteriori punti di misura:

- PM PDR/REMI relativo al gas naturale prelevato dalla rete di trasporto o distribuzione (Q_{GN});
- PM UP/IMP relativo all'energia elettrica immessa in rete a livello di UP. Nel caso di unica UP il punto coincide con il punto di immissione dell'intero impianto (E_{imm}).

Si fa presente che, nel caso di combustibili solidi è possibile determinare il valore di energia, espresso in MWh, in via indiretta come riportato nelle *“Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)”*.

Si evidenzia che la presenza o meno di tali punti dipenderà dalla casistica in cui ricade lo specifico impianto come riportato nelle casistiche in Appendice. In particolare, si sottolineano le seguenti casistiche:

- nel caso di impianti termoelettrici “puri” sono presenti i soli PM relativi al gas prelevato dalla Rete e all'energia elettrica immessa in rete. In caso di co-combustione sarà presente il relativo PM ma non è necessaria la trasmissione delle misure al GSE;
- nel caso di impianto che non presenta un'utenza di consumo del gas diversa da quella termoelettrica il PM energia combustibile gas naturale in ingresso all'unità non è richiesto.

4.2 Flusso dati con i Gestori di Rete

Al fine di una corretta determinazione degli importi previsti dalle rate d'acconto e del conguaglio annuale, il GSE dovrà ricevere dai Gestori di Rete misure certificate con cadenza mensile.

In particolare, i commi 3.4 e 3.5 della delibera ARERA prevedono che il GSE riceva le seguenti misure:

- da parte dei Gestori di Rete del trasporto e della distribuzione del gas naturale dovranno essere inviate al GSE, con cadenza mensile, le misure relative al prelievo di gas da parte dei Produttori ammessi al beneficio;
- da parte dei Gestori della Rete elettrica dovranno essere inviate al GSE, con cadenza mensile, le misure relative all'energia elettrica immessa da parte dei Produttori ammessi al beneficio.

Per le finalità di cui ai citati commi 3.4 e 3.5 della delibera ARERA, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3.6 della stessa delibera, il GSE comunica ai rispettivi Gestori di Rete l'elenco dei produttori ammessi al beneficio, comprensivi dei dati afferenti al corrispondente punto di connessione, tramite apposita funzionalità informatica stabilita dal medesimo GSE, in continuità con quanto già in essere su altri meccanismi.

Per quanto riguarda le misure relative al prelievo di gas naturale, mensilmente dovranno essere trasmesse al GSE le seguenti grandezze:

- $(Q_{GN_{PDR-REMI}})$ quantità di gas naturale prelevato nel mese di riferimento espresso in Smc;
- (PCI) ovvero il potere calorifico inferiore calcolato come media ponderata rispetto alle quantità giornaliere dei PCI giornaliero del mese di riferimento, espresso in kWh/Smc;
- (PCS) ovvero il potere calorifico superiore calcolato come media ponderata rispetto alle quantità giornaliere dei PCS giornaliero del mese di riferimento, espresso in kWh/Smc;
- $(F_{GN_{PDR-REMI}})$ energia contenuta nella quantità di gas naturale prelevato e riferita al PCS, espressa in kWh.

La modalità di trasmissione delle misure avverrà attraverso l'invio al GSE da parte dei Gestori di Rete di file strutturati (ad esempio .xml), secondo le modalità definite dallo stesso GSE. Il codice chiave sarà definito dal REMI, generato da SNAM, per gli impianti connessi direttamente sulla rete di trasporto o sul codice PDR, così come presente sull'anagrafica del Sistema Informativo Integrato.

Per quanto riguarda le misure dell'energia elettrica immessa in rete, in linea con quanto stabilito dall'attuale quadro regolatorio, dovranno essere inviate mensilmente. In particolare, tramite un flusso informatico standardizzato, il Gestore di Rete elettrica dovrà trasmettere al GSE le misure, rilevate con dettaglio previsto ai sensi del Testo Integrato del Settlement-TIS, di energie immessa in rete. L'entità a cui sarà riferita la misura è il codice UP, così come registrato sul GAUDI di Terna.

Le modalità di trasmissione delle suddette misure saranno rese note dal GSE in un apposito Manuale.

4.3 Flusso dati con i Produttori

A seconda della tipologia e della potenza dell'impianto, sarà necessario che il Produttore trasmetta al GSE le ulteriori misure necessarie al calcolo del corrispettivo di conguaglio di cui al paragrafo 5.2 e per cui ai sensi della Delibera non ne è previsto l'invio da parte dei Gestori di Rete.

In particolare, potrebbe rendersi necessaria la trasmissione delle seguenti misure:

- Quantità di co-combustibile prelevato dall'impianto termoelettrico per il quale si richiede di accedere al beneficio ($Q_{co-combustib}$). Tale quantità di combustibile, diverso dal gas naturale, dovrà essere misurata direttamente in ingresso all'unità di cogenerazione e/o alla sezione termoelettrica. Nel caso di combustibile gassoso la misura della portata deve essere corretta alle condizioni standard. Nel caso di combustibili liquido e solido la quantità deve essere espressa in kg. Si evidenzia che ai fini dello storno della componente RE e RET l'eventuale utilizzo di altro gas naturale non prelevato dalla rete è equiparato ad altro combustibile e di conseguenza dovrà essere trasmesso al GSE all'interno di tali grandezze;
- PCI altro combustibile determinato secondo le seguenti modalità:
 - o nel caso di combustibile gassoso, il PCI deve essere determinato alle condizioni 15 °C, 1.01325 bar. La valutazione del PCI deve essere effettuata dal Produttore con frequenza mensile, come media giornaliera ponderata sulla quantità di combustibile misurata, qualora lo stesso disponga di catena di misura con rilevazione in continuo. In caso di assenza di misura in continuo, è richiesta la valutazione del PCI con frequenza ragionevolmente elevata e, per ciascuno degli intervalli di tempo fra due valutazioni del PCI, va determinata la quantità di combustibile immessa nella sezione o unità. In tale ultimo caso è cura del Produttore determinare e giustificare la scelta della frequenza di campionamento in funzione della variabilità del PCI osservata e della conseguente stima statistica dell'errore associato, che dovrà risultare minore o uguale dell'errore di misura della quantità di combustibile immesso.
Analoghe modalità di determinazione del PCI dovranno essere seguite anche nel caso di eventuale utilizzo nella sezione o unità di gas naturale non prelevato dalla rete;
 - o Nel caso di combustibile liquido il PCI può essere dedotto dalle fatture di fornitura, ponendo attenzione all'unità di misura che deve essere coerente con quella della quantità di combustibile misurata. Occorre attribuire ad ogni quantità di combustibile consumato, l'effettivo valore del PCI riportato sulla fattura rilasciata dal fornitore al momento della consegna della stessa. Il PCI da trasmettere al GSE sarà la media mensile dei PCI riportati nelle fatture mediati sulla quantità acquistata;
 - o Nel caso di combustibile solido, è richiesta la valutazione del PCI con frequenza ragionevolmente elevata e, per ciascuno degli intervalli di tempo fra due valutazioni del PCI, va determinata la quantità di combustibile immessa nella sezione o unità. È cura del

Produttore determinare e giustificare la scelta della frequenza di campionamento in funzione della variabilità del PCI osservata e della conseguente stima statistica dell'errore associato, che dovrà risultare minore o uguale dell'errore di misura della quantità di combustibile immesso. Poiché nel caso di combustibili solidi, l'energia di alimentazione risulta difficilmente misurabile o comunque la misura risulta affetta da un notevole grado di imprecisione, si può ricorrere al calcolo dell'energia per via indiretta, come riportato nelle *“Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)”*.

- Quantità di gas naturale (Q_{GN}): qualora l'impianto in oggetto non consumi unicamente gas naturale o il gas naturale prelevato dal Produttore non vada unicamente a servire l'impianto in oggetto bensì anche utenze diverse o altri impianti termoelettrici, siano anch'essi oggetti del beneficio richiesto o meno, dovrà quindi essere trasmessa al GSE la misura espressa in Smc, unicamente in ingresso all'impianto/ sezione termoelettrica/unità di cogenerazione oggetto del beneficio rilevata da opportuna strumentazione di misura. In presenza di più impianti termoelettrici oggetti del beneficio si richiede che tale misura sia distinta per ciascun impianto;
- Calore utile cogenerato (H_{chp});
- Energia elettrica prodotta (E).

Tali misure concorrono alla determinazione delle grandezze¹⁶ che dovranno essere trasmesse al GSE annualmente per il periodo di decorrenza della convenzione e, se richiesto, con livello di dettaglio mensile.

Il Produttore deve inviare i dati in base al numero di contatori necessari per il calcolo del rendimento, così come stabilito in fase di qualifica e sulla base dei PM individuati.

A seconda delle necessità di controllo e convalida delle misure, il GSE potrà richiedere al Produttore di trasmettere documentazione attestante la validità delle misure trasmesse (es. la Dichiarazione di Consumo per uno specifico periodo di competenza).

Infine, si sottolinea che per gli impianti che richiedono e ottengono, nello specifico anno di competenza, il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e/o l'accesso al meccanismo di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011, al fine di evitare duplicazione nell'invio dei dati di misura al GSE, si provvederà ad utilizzare il medesimo set informativo. Rimane in capo al Produttore l'obbligo di fornire i dati aggiuntivi al processo di riconoscimento CAR riportati nel presente Regolamento Operativo. È comunque necessario che il Produttore conservi i dati relativi ai singoli combustibili utilizzati diversi dal gas naturale o, comunque, necessari alla quantificazione dell'energia in ingresso, al pari di qualsiasi altro dato o misura, in quanto il GSE ha facoltà di richiederli per attività di controllo.

In appendice si riportano alcuni esempi operativi delle principali casistiche che si potranno riscontrare con evidenza delle misure che sarà necessario trasmettere al GSE.

¹⁶ Le misure delle grandezze necessarie al conguaglio sono dettagliate al capitolo 7.2 unitamente agli algoritmi di calcolo.

5 MODALITA' DI CALCOLO ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO

5.1 Calcolo del beneficio

Il GSE calcola, con cadenza mensile, il ristoro in € spettante al Produttore previa ricezione delle misure da parte dei Gestori di Rete.

L'algoritmo di calcolo prevede la valorizzazione della componente RE_{TEE} per la sola quantità di gas naturale ($Q_{RE_{TEE}}$) afferente alla produzione termoelettrica e, nello specifico, imputabile alla produzione di energia elettrica immessa in rete. Ne consegue che la modalità di calcolo della quantità di gas naturale oggetto di ristoro, varia a seconda della specifica tipologia/configurazione di impianto, così come definito in sede di qualifica. In linea di massima l'algoritmo di base per la valorizzazione del corrispettivo può essere ricondotto alla seguente formula:

$$C = Q_{RE_{TEE}} \times RE_{TEE}$$

Le modalità e le tempistiche di determinazione e pubblicazione del valore dell'elemento RE_{TEE} sono regolate ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della Delibera.

Gli specifici algoritmi di calcolo, definiti in sede di qualifica, sono disponibili in Appendice.

Per gli impianti di categoria b), c) e d) con capacità di generazione inferiore a 500 kW e che utilizzano più combustibili (oltre al gas naturale), è previsto un ulteriore calcolo annuale¹⁷ di conguaglio attraverso il quale il GSE provvede:

- al calcolo della quantità di energia di alimentazione del gas naturale e dell'energia di alimentazione complessiva di tutti i combustibili utilizzati attraverso l'utilizzo dei dati di esercizio dell'impianto forniti a consuntivo dal Produttore di cui al paragrafo 4.3;
- al ricalcolo di quanto corrisposto nel corso dell'anno, al fine di verificare la correttezza dei contributi già erogati nel corso dell'esercizio (con possibilità di erogare un ulteriore ristoro a consuntivo ovvero recuperare quanto indebitamente corrisposto);

Per gli impianti di categoria b), c) e d) con capacità di generazione superiore o uguale a 500 kW, è previsto un ulteriore calcolo annuale¹⁸ di conguaglio attraverso il quale il GSE provvede:

- al calcolo dei rendimenti reali attraverso l'utilizzo dei dati di esercizio dell'impianto forniti a consuntivo dal Produttore di cui al paragrafo 4.3;
- al ricalcolo di quanto corrisposto nel corso dell'anno, applicando i rendimenti di cui sopra negli algoritmi, al fine di verificare la correttezza dei contributi già erogati nel corso dell'esercizio (con possibilità di erogare un ulteriore ristoro a consuntivo ovvero recuperare quanto indebitamente corrisposto);
- all'eventuale aggiornamento dei rendimenti standard definiti in sede di qualifica, da applicare successivamente nei calcoli mensili.

Il calcolo annuale di conguaglio di cui sopra è obbligatorio e si avvia su specifica istanza da parte del Produttore¹⁹.

¹⁷ Il periodo di rendicontazione è 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.

¹⁸ Il periodo di rendicontazione è 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.

¹⁹ Gli impianti di tipo b) che presentano e ottengono il riconoscimento CAR per il medesimo anno di competenza non sono tenuti all'invio della specifica istanza di conguaglio. In questi casi il GSE provvederà alla lavorazione d'ufficio del conguaglio stesso al termine della procedura di riconoscimento CAR.

Nell'ambito del procedimento amministrativo di cui al paragrafo 3.4, il GSE può evidenziare, tra l'altro, eventuali carenze nel sistema di misura tali da non consentire il calcolo annuale di conguaglio. Qualora il Produttore non intenda apportare le modifiche indicate dal GSE per superare la carenza strumentale, sarà utilizzato ai fini della restituzione dell'elemento RE_{TEE}, il valore di rendimento determinato nell'ambito della qualifica secondo ipotesi conservative a vantaggio dell'Amministrazione. Tale rendimento, diverso da quelli standard, sarà utilizzato per tutto il periodo di permanenza delle carenze rilevate. In tali casi, verranno riconosciuti unicamente i benefici economici previsti dalla delibera secondo la medesima tempistica stabilita per le erogazioni in via di acconto, determinati mediante l'utilizzo del valore di rendimento convenzionale cautelativo indicato nella comunicazione di accoglimento. In relazione ai medesimi periodi non si procederà, in nessun caso, all'ulteriore calcolo annuale di conguaglio.

Qualora, nel corso dell'esercizio degli impianti, si manifesti un temporaneo malfunzionamento o indisponibilità della strumentazione, è fatto obbligo al Produttore di procedere al celere ripristino della funzionalità di misura compromessa; nei casi di impianti per i quali è previsto l'obbligo di presentazione dell'istanza per l'avvio del calcolo di conguaglio, nell'ambito della stessa istanza dovranno essere comunicate le circostanze e il periodo di malfunzionamento della strumentazione o dell'indisponibilità della stessa. In tali casi, qualora non sia possibile ricostruire in maniera attendibile le misure mancanti nel periodo di malfunzionamento o indisponibilità, il GSE adotterà a riferimento per il calcolo dei benefici economici spettanti all'impianto a conguaglio, il valore di rendimento dell'impianto più penalizzante conseguito nel corso degli ultimi 3 anni d'esercizio o, qualora indisponibili o inattendibili, determinerà caso per caso un valore di rendimento convenzionale cautelativo.

Di seguito si riporta una tabella nella quale sono sintetizzate, sulla base delle informazioni ricevute in sede di qualifica, le casistiche per le quali il GSE provvede al calcolo mensile del beneficio e al conguaglio annuale per i casi previsti.

TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE	MODALITÀ DI CALCOLO DEL BENEFICIO	
	QUANTIFICAZIONE MENSILE	ACCONTO MENSILE E CONGUAGLIO ANNUALE
CASO a)	✓	
CASI b), c), d) Pni < 500 kW e solo gas naturale	✓	
CASI b), c), d) Pni < 500 kW e altri combustibili		✓
CASI b), c), d) Pni ≥ 500 kW		✓

Tabella 3: casistiche di quantificazione mensile, acconto e conguaglio

5.2 Modalità e tempistiche di calcolo del beneficio

Il GSE provvede al calcolo del beneficio con cadenza mensile, entro il secondo mese successivo a quello di produzione dell'energia, compatibilmente con la disponibilità e la qualità delle misure necessarie per il calcolo, trasmesse dai differenti Gestori di Rete²⁰.

Il Produttore, il cui impianto ricade tra quelli per cui è necessario provvedere al calcolo del conguaglio, è obbligato all'invio di una specifica richiesta, secondo le modalità che saranno rese note dal GSE in un apposito Manuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conguaglio (ad esempio 31 marzo 2022 con riferimento al conguaglio 2021). Il GSE effettua la valutazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Per gli impianti di tipo b), che hanno inviato richiesta di riconoscimento CAR, i 60 giorni decorrono dalla data di riconoscimento di quest'ultima. Le richieste di conguaglio inviate oltre la scadenza (31 marzo dell'anno successivo) saranno valutate dopo quelle presentate nel rispetto dei termini, e comunque entro 90 giorni salvo motivazioni non imputabili al GSE. In caso di mancata richiesta di conguaglio²¹ il GSE si riserva di sospendere la quantificazione mensile del beneficio a decorrere dall'anno successivo a quello oggetto di conguaglio e fino alla ricezione delle specifiche richieste contenenti le informazioni necessarie.

Le misure delle grandezze necessarie al conguaglio sono dettagliate al capitolo 7.2 unitamente agli algoritmi di calcolo.

Se la richiesta contiene anomalie e/o incongruenze si apre il cosiddetto "interlocutorio", vale a dire la possibilità di fornire chiarimenti ed ulteriori informazioni per sbloccare la richiesta.

I dati e i documenti che possono essere richiesti in sede di valutazione della richiesta di conguaglio, sono riassunte di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, differenziate per singola casistica²²:

Caso b) Impianti termoelettrici cogenerativi	
Documenti e dati per il conguaglio	<p>Per tutte le unità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sommatoria dell'energia termica prodotta dall'impianto – misure rilevate dal PM di riferimento (di seguito anche AdM – apparato di misura); 2. Energia elettrica prodotta dall'impianto e dati relativi all'autoconsumo - dichiarazione annuale di consumo per l'energia elettrica inviata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. <p>In caso di impianti/unità alimentati da altri combustibili, oltre la documentazione prevista ai punti 1 e 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Documentazione attestante la quantità di tutti i co-combustibili utilizzati nel corso dell'anno; 4. Potere Calorifico Inferiore dei co-combustibili di cui al precedente punto, calcolato come media pesata dei diversi PCI registrati nel corso dell'anno. <p>In caso di impianti/unità che utilizzano il gas naturale prelevato non esclusivamente per la produzione termoelettrica, oltre la documentazione prevista ai punti 1 e 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Documentazione attestante la quantità di gas prelevato alimentante esclusivamente l'impianto/unità – misure rilevate dall'AdM di riferimento. <p>Per i casi di impianti con Pni < 500 kW che utilizzano più combustibili non si applicano i punti 1. e 2.</p>

²⁰ In caso di successive rettifiche delle misure da parte dei Gestori di Rete, il GSE provvederà al ricalcolo di quanto già quantificato.

²¹ Per i soli casi ove è prevista la presentazione della richiesta di conguaglio.

²² Per gli impianti di tipo b), che ottengono, nello specifico anno di competenza, la qualifica CAR, al fine di evitare duplicazione nell'invio dei dati di misura, il GSE provvederà ad utilizzare il set informativo già trasmesso.

Caso c) Impianti termoelettrici asserviti ad altri siti di qualunque natura	
Documenti e dati per il conguaglio	<p>Per tutti le sezioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Energia elettrica prodotta dall'impianto e dati relativi all'autoconsumo - dichiarazione annuale di consumo per l'energia elettrica inviata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. <p>In caso di impianti/sezioni alimentati da altri combustibili, oltre la documentazione prevista al punto 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Documentazione attestante la quantità di tutti i co-combustibili utilizzati nel corso dell'anno; 3. Potere Calorifico Inferiore dei co-combustibili di cui al precedente punto, calcolato come media pesata dei diversi PCI registrati nel corso dell'anno. <p>In caso di impianti/sezioni che utilizzano il gas naturale prelevato non esclusivamente per la produzione termoelettrica, oltre la documentazione prevista al punto 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Documentazione attestante la quantità di gas prelevato alimentante esclusivamente l'impianto/sezione termoelettrica – misure rilevate dall'AdM di riferimento. <p>Per i casi di impianti con Pni < 500 kW che utilizzano più combustibili non si applica il punto 1.</p>
Caso d) Impianti termoelettrici multi-configurazione	
Documenti e dati per il conguaglio	Per questa casistica potranno essere richiesti gli stessi dati e documenti previsti per i casi b) e c).

Tabella 4: dati necessari per la lavorazione dei conguagli

Al termine dell'istruttoria di conguaglio e sulla base del rendimento reale dell'impianto, calcolato sulla base dei dati inviati dal Produttore e di quelli trasmessi dai gestori di rete, il GSE provvede al ricalcolo degli importi spettanti, al confronto con gli importi erogati mensilmente nel corso dell'anno e all'emissione del benestare relativo ai differenziali registrati. In caso di conguaglio a favore del Produttore, il GSE emetterà uno specifico benestare per ristorare le ulteriori somme dovute e non corrisposte nel corso dell'anno, viceversa provvederà ad emettere un benestare negativo e compensare/recuperare gli importi indebitamente erogati sulle prime disponibilità utili e/o recuperare gli importi non dovuti tramite le azioni di recupero credito.

Per gli impianti di categoria b), c) e d) con capacità di generazione superiore o uguale a 500 kW ,al termine dell'iter di conguaglio, in caso di difformità tra il rendimento standard (definito in fase di qualifica e utilizzato nei calcoli mensili) e il rendimento reale calcolato, il GSE si riserva di applicare quest'ultimo nell'algoritmo del calcolo mensile.

5.3 Modalità e tempistiche di erogazione del contributo

Ai Produttori che hanno fatto richiesta di restituzione dell'elemento RE_{TEE}, il GSE eroga gli importi spettanti su base mensile, al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 100€.

La remunerazione spettante sarà riconosciuta tramite bonifico bancario a favore del Produttore. Tali importi saranno erogati al netto del contributo annuale per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del GSE, che verrà detratto in occasione della prima erogazione utile.

Il GSE eroga l'eventuale conguaglio a favore del Produttore, con il primo pagamento mensile reso disponibile successivo alla determinazione del conguaglio stesso o, qualora il conguaglio risulti negativo, il GSE provvede a compensare tale importo sulle prime disponibilità utili o avvia, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

5.4 Corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE

È posto a carico dei soggetti che fanno richiesta al GSE del beneficio un contributo una tantum di istruttoria e un contributo annuale. Nello specifico, come definito nell'art. 4 comma 4 della Delibera, i Produttori richiedenti il beneficio corrispondono al GSE, a copertura dei costi amministrativi per la gestione dell'istanza e per la gestione mensile dei rimborsi, un contributo una tantum d'istruttoria all'atto della prima richiesta ed un contributo annuale.

Il contributo una tantum è calcolato sulla base della capacità di generazione dell'impianto termoelettrico per il quale è stato richiesto l'accesso alla misura ed è determinato come di seguito:

Capacità di generazione dell'impianto (Pni) kW	Corrispettivo una Tantum €
0 < Pni ≤ 1.000	0
1.000 < Pni ≤ 5.000	100
5.000 < Pni ≤ 10.000	500
10.000 < Pni ≤ 50.000	1.000
Pni > 50.000	10.000

Tabella 5: Tabella corrispettivi

Nel caso in cui l'impianto già qualificato sia oggetto di interventi che comportino una modifica così come descritto al capitolo 6.1, il Produttore è tenuto alla presentazione di una nuova istanza al GSE. Il GSE, in esito alla ricezione della prevista documentazione, procederà ad effettuare una nuova valutazione dell'impianto finalizzata a verificare la persistenza dei requisiti già valutati e/o ad aggiornare i dati tecnici dell'impianto; in tali casi il Produttore è tenuto a corrispondere nuovamente al GSE il contributo una tantum.

Il contributo annuale è calcolato come funzione del calcolo del beneficio riconosciuto al produttore, come definito al paragrafo 5.1, in misura pari allo 0,2% del beneficio stesso e riconducibile nella seguente formula:

$$\text{Contributo annuale} = (Q_{RE_{TEE}} \times RE_{TEE}) * 0,002$$

Considerato che gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione della restituzione dell'elemento RE_{TEE} ai Produttori che prelevano gas naturale per l'alimentazione di impianti termoelettrici che ne fanno richiesta, sono stati quantificati sulla base di elementi valutati con proiezione previsionale, le suddette tariffe potrebbero essere suscettibili di modifiche in una fase successiva, con le medesime modalità previste dall'articolo 4.4 della Delibera.

5.4.1 Fatturazione e pagamento dei contributi in capo ai Produttori

Il GSE a seguito della ricezione della richiesta provvede ad inviare al Produttore la fattura con l'importo relativo al contributo una tantum. L'invio della richiesta determina l'impegno da parte del Produttore a corrispondere al GSE il contributo per le spese di istruttoria.

Il richiedente è tenuto al pagamento del contributo una tantum secondo le indicazioni che verranno esplicitate in fattura.

Il GSE rende disponibile, a ciascun soggetto, la fattura relativa al contributo annuale con l'importo da riconoscere, in concomitanza con la prima remunerazione utile del beneficio nell'anno di

competenza. La tariffa è riconosciuta al GSE mediante una compensazione finanziaria da applicare al primo pagamento mensile utile e, in caso di incapienza, ai pagamenti successivi.

I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal beneficio spettante al Produttore non possono essere oggetto di cessione di credito, né di pegno, né di mandato all'incasso.

5.5 Aspetti fiscali connessi all'erogazione del contributo

Gli aspetti fiscali connessi all'erogazione degli importi spettanti ai Produttori che hanno fatto richiesta di restituzione dell'elemento RE_{TEE}, verranno resi disponibili dal GSE non appena conclusi gli approfondimenti necessari al riguardo.

6 GESTIONE ESERCIZIO

6.1 Gestione variazioni tecniche

Il Produttore ammesso al beneficio è tenuto a trasmettere al GSE idonea documentazione attestante qualsiasi tipo di intervento realizzato presso l'impianto, che possa avere effetti diretti sulla configurazione impiantistica, sui dati tecnici e/o sugli algoritmi di calcolo definiti in fase di qualifica, nonché sulla fattispecie impiantistica prevista all'art. 3, comma 3.1 della Delibera – “interventi significativi”. Le modalità di trasmissione delle informazioni saranno rese note dal GSE in un apposito Manuale.

Rientrano in tale casistica, pertanto, tutti gli interventi effettuati sui componenti principali (di cui alla tabella 5) volti a modificarne il numero presente nell'impianto o le prestazioni energetiche; interventi effettuati sui componenti secondari (caldaie a combustibile, scambiatori di calore non presenti tra l'elenco dei componenti principali, degasatori, post combustori, ecc.) volti a modificarne il numero presente nell'impianto o le prestazioni energetiche, modifiche del layout dell'impianto; variazione del numero di utenze elettriche e/o termiche; modifiche sulla configurazione degli strumenti di misura utilizzati per la quantificazione del beneficio, modifiche dei codici UP e relativa potenza e/o dei punti PDR e REMI.

Per i soli impianti termoelettrici puri è sufficiente comunicare le sole modifiche impiantistiche e/o di utenza che possono far modificare la classificazione della fattispecie impiantistica (dalla fattispecie a alla fattispecie b o alla fattispecie c prevista all'art. 3, comma 3.1 della Delibera), che hanno effetti sugli algoritmi di calcolo e/o sui sistemi di acquisizione delle misure.

Diversi dalla casistica precedente sono gli “interventi non significativi” che, pertanto, non necessitano di comunicazione al GSE. Esempi di interventi non significativi sono: gli interventi di manutenzione ordinaria sui componenti principali e secondari; gli interventi sulla gestione software dell'impianto e/o dei sistemi di misura; gli interventi di opere civili; tutte le manutenzioni e le sostituzioni dei contatori purché non modifichino gli algoritmi di calcolo validati in fase di qualifica; tutte le operazioni di manutenzione, sostituzione, spostamento, rimozione e nuova installazione dei componenti minori d'impianto. Rientrano nei c.d. interventi non significativi, anche quegli interventi di natura temporanea (6 mesi) che non modifichino la configurazione impiantistica, i dati tecnici e/o gli algoritmi di calcolo.

La comunicazione degli interventi significativi avviene presentando apposita richiesta al GSE entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento stesso. Se l'impianto è oggetto di più interventi, ricompresi in un medesimo piano, ma realizzati in fasi differenti, la presentazione della richiesta al GSE è comunque unica e deve avvenire entro 60 giorni dalla conclusione dell'ultimo intervento realizzato.

La richiesta deve essere corredata di idonea documentazione (relazione tecnica, schemi elettrici, schemi generali, ecc.) volta a descrivere la natura dell'intervento e la modifica di quanto validato in fase di qualifica (sia in termini di configurazione impiantistica, sia in termini di algoritmo di calcolo).

La valutazione di tale richiesta segue quanto rappresentato nel paragrafo 3.4

Si ricorda che ogni modifica impiantistica deve essere opportunamente censita anche su GAUDI'.

Impianti con	Componente principale
Motore a combustione interna	1. il motore stesso
	2. lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi
	3. l'alternatore
Turbina a gas	1. la turbina stessa
	2. lo scambiatore di calore a recupero
	3. l'alternatore.
Turbina a vapore	1. la turbina stessa
	2. il generatore di vapore
	3. l'alternatore
Microturbine	1. la microturbina stessa
	2. lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi
	3. l'alternatore

Tabella 6: elenco componenti principali di impianto

6.2 Gestione variazioni contrattuali

6.2.1 Trasferimento di titolarità del contratto

La mancata comunicazione del trasferimento di titolarità di un impianto non permette di trasferire la titolarità del contratto e il riconoscimento del rimborso al soggetto subentrante. Il GSE, a seguito del trasferimento della proprietà dell'impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo riservandosi di modificare e/o di risolvere il contratto stesso. Il Produttore è tenuto a comunicare il trasferimento di titolarità secondo le modalità che saranno rese note dal GSE in un apposito Manuale allegando alla richiesta i documenti a corredo in relazione alla specifica tipologia così come elencati, nel caso di trasferimenti di impianti di produzione di energia elettrica, nel "Manuale utente per la richiesta di trasferimento di titolarità".

7 APPENDICE

7.1 Principali casistiche configurative

Nel presente paragrafo si riportano alcuni esempi operativi delle principali casistiche che si potranno riscontrare con evidenza delle misure che potrà essere necessario trasmettere al GSE, se richiesto.

ESEMPIO 1: Impianto termoelettrico puro e co-combustione

Il gas prelevato presso il Punto di Riconsegna (PDR)/REMI alimenta solamente l'impianto termoelettrico e i suoi ausiliari. L'impianto inoltre viene alimentato anche da un ulteriore combustibile diverso dal gas naturale (co-combustione):




Figura 2: schema punti di misura esempio 1

Nel caso specifico il set delle misure che potrà essere necessario trasmettere al GSE è riportato nella seguente tabella:

Punto di misura	Grandezze misurate	Titolare invio misura al GSE	Frequenza invio
PDR/REMI	Quantità gas [Sm ³] Potere Calorifico inferiore (PCI) [kWh/Sm ³] Potere Calorifico Superiore (PCS) [kWh/Sm ³]	Trasportatore/Distributore gas	Mensile
PM1	Quantità altro combustibile Potere Calorifico inferiore (PCI) (per UM, si veda tabella 1)	Produttore	Il set informativo dovrà essere conservato ed eventualmente fornito al GSE su specifica richiesta per poter effettuare un eventuale controllo.
PM IMP. ²³	Energia elettrica immessa [kWh]	Gestore di Rete elettrica	Mensile

Tabella 7: grandezze da rilevare - esempio 1

²³ Nel caso di impianto censito su Gaudì con più unità di produzione il Gestore di Rete elettrica trasmetterà la misura al GSE sulle singole UP. Tali misure saranno utilizzate a fini di controllo e non per la determinazione della componente RETEE.

ESEMPIO 2: Impianto termoelettrico in cessione parziale cogenerativo con utenza gas e co-combustione

L'impianto è costituito da una sola unità di cogenerazione. Inoltre, è previsto un recupero dell'energia termica sia attraverso l'utilizzo diretto dei gas di scarico sia sotto forma di vapore/acqua calda.




Figura 3: schema punti di misura esempio 2

Nel caso specifico il set delle misure che potrà essere necessario trasmettere al GSE è riportato nella seguente tabella:

Punto di misura	Grandezze misurate	Titolare invio misura al GSE	Frequenza invio
PDR/REMI	Quantità gas [Sm ³] Potere Calorifico inferiore (PCI) [kWh/Sm ³] Potere Calorifico Superiore (PCS) [kWh/Sm ³]	Trasportatore/Distributore gas	Mensile
PM1	Quantità altro combustibile Potere Calorifico inferiore (PCI) (per UM, si veda tabella 3)	Produttore	Annuale
PM2	Quantità gas [Sm ³]	Produttore	Annuale
PM3	Energia termica cogenerata e utilizzata sotto forma di vapore/acqua calda [MWh] Energia termica cogenerata e utilizzata sotto forma di gas di scarico [MWh]	Produttore	Annuale
PM4	Energia elettrica prodotta [MWh]	Produttore	Annuale
PM IMP. ²⁴	Energia elettrica immessa [kWh]	Gestore di Rete elettrica	Mensile

Tabella 8: grandezze da rilevare - esempio 2

In caso di presentazione di richiesta di qualifica CAR le grandezze relative ai punti PM1, PM2, PM3 e PM4 saranno acquisite da quanto già dichiarato.

²⁴ Nel caso di impianto censito su GAUDI' con più unità di produzione il Gestore di Rete elettrica trasmetterà la misura al GSE sulle singole UP. Ai fini del calcolo della componente RETEE sarà comunque utilizzata la somma delle energie trasmesse.

ESEMPIO 3: Impianto termoelettrico in cessione parziale con utenza gas e co-combustione

L'impianto è costituito da una sola tecnologia di conseguenza è possibile individuare una sola sezione termoelettrica indipendente.




Figura 4: schema punti di misura esempio 3

Nel caso specifico il set delle misure che potrà essere necessario trasmettere al GSE è riportato nella seguente tabella:

Punto di misura	Grandezze misurate	Titolare invio misura al GSE	Frequenza invio
PDR/REMI	Quantità gas [Sm ³] Potere Calorifico inferiore (PCI) [kWh/Sm ³] Potere Calorifico Superiore (PCS) [kWh/Sm ³]	Trasportatore/Distributore gas	Mensile
PM1	Quantità altro combustibile Potere Calorifico inferiore (PCI) (per UM, si veda tabella 3)	Produttore	Annuale
PM2	Quantità gas [Sm ³]	Produttore	Annuale
PM3	Energia elettrica prodotta [MWh]	Produttore	Annuale
PM IMP. ²⁵	Energia elettrica immessa [kWh]	Gestore di Rete elettrica	Mensile

Tabella 9: grandezze da rilevare - esempio 3

ESEMPIO 4: Impianto termoelettrico multi-configurazione

Nel presente esempio si rappresenta la casistica di un impianto in cui è possibile individuare quattro differenti entità su cui saranno calcolati i rendimenti:

- Due unità di cogenerazioni indipendenti;
- Due sezioni termoelettriche costituite da differenti tecnologie.

²⁵ Nel caso di impianto censito su Gaudi con più unità di produzione il Gestore di Rete trasmetterà la misura al GSE sulle singole UP. Ai fini del calcolo della componente RETEE sarà comunque utilizzata la somma delle energie trasmesse.




Figura 5: schema punti di misura esempio 4

Nel caso specifico il set delle misure che potrà essere necessario trasmettere è riportato nella seguente tabella.

Punto di misura	Grandezze misurate	Titolare invio misura al GSE	Frequenza invio
PDR/REMI	Quantità gas [Sm ³] Potere Calorifico inferiore (PCI) [kWh/Sm ³] Potere Calorifico Superiore (PCS) [kWh/Sm ³]	Trasportatore/Distributore gas	Mensile
PM1	Quantità altro combustibile unità cogenerativa 1 Potere Calorifico inferiore (PCI) (per UM, si veda tabella 3)	Produttore	Annuale
PM2	Quantità gas unità cogenerativa 1 [Sm ³]	Produttore	Annuale
PM3	Energia termica utile prodotta dall'unità di cogenerazione 1 e utilizzata sotto forma di vapore/acqua calda [MWh] Energia termica utile prodotta dall'unità di cogenerazione 1 e utilizzata sotto forma di gas di scarico [MWh]	Produttore	Annuale
PM4	Energia elettrica prodotta unità di cogenerazione 1 [MWh]	Produttore	Annuale
PM5	Quantità altro combustibile sezione termoelettrica 1 Potere Calorifico inferiore (PCI) (per UM, si veda tabella 3)	Produttore	Annuale
PM6	Quantità gas sezione termoelettrica 1 [Sm ³]	Produttore	Annuale
PM7	Energia elettrica prodotta sezione termoelettrica 1 [MWh]	Produttore	Annuale
PM8	Quantità altro combustibile sezione termoelettrica 2 Potere Calorifico inferiore (PCI) (per UM, si veda tabella 3)	Produttore	Annuale
PM9	Quantità gas sezione termoelettrica 2 [Sm ³]	Produttore	Annuale
PM10	Energia elettrica prodotta sezione termoelettrica 2 [MWh]	Produttore	Annuale
PM11	Quantità altro combustibile unità cogenerativa 2 Potere Calorifico inferiore (PCI) (per UM, si veda tabella 3)	Produttore	Annuale
PM12	Quantità gas unità cogenerativa 2 [Sm ³]	Produttore	Annuale
PM13	Energia termica unità di cogenerazione 2 [MWh]	Produttore	Annuale
PM14	Energia elettrica prodotta unità di cogenerazione 2 [MWh]	Produttore	Annuale
PM IMP. ²⁶	Energia elettrica immessa [kWh]	Gestore di Rete elettrica	Mensile

Tabella 10: grandezze da rilevare - esempio 4

In caso di presentazione di richiesta di qualifica CAR le grandezze relative ai punti PM1, PM2, PM3, PM4, PM11, PM12, PM13 e PM14 saranno acquisite da quanto già dichiarato.

²⁶ Nel caso di impianto con più UP, il Gestore di Rete elettrica trasmetterà la misura al GSE sulle singole UP. Ai fini del calcolo della componente RETEE sarà comunque utilizzata la somma delle energie trasmesse.

7.2 Algoritmi di calcolo

Di seguito sono riportate, per ciascuna tipologia impiantistica, le formule di calcolo volte alla determinazione della quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RETEE (Q_{RETEE}). Per ciascuna grandezza in gioco viene evidenziato quando la stessa deve essere determinata mediante apposita misurazione, sia in caso di acconto, sia in caso di conguaglio.

Le formule sono scritte in modo da poter utilizzare il più possibile le procedure di calcolo già implementate dal GSE per altre finalità, nonché i dati e le informazioni già trasmessi al GSE per altre finalità.

7.2.1 Impianti termoelettrici “puri”

- Q_{RETEE} : quantità di gas naturale, espressa in Smc, per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RETEE;
- Q_{GN} : quantità di gas naturale, espressa in Smc, utilizzata nell'impianto termoelettrico “puro”. Tale quantità deve essere misurata e sarà fornita al GSE dal distributore/trasportatore del gas naturale.

$$Q_{RETEE} [Smc] = Q_{GN}$$

7.2.2 Impianti termoelettrici cogenerativi

- Q_{RETEE} : quantità di gas naturale, espressa in Smc, per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RETEE;
- F_{RETEE} : quantità di energia del gas naturale, espressa in MWh, per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RETEE;
- $F_{RETEE_unità}$: quantità di energia del gas naturale, espressa in MWh, determinata per ogni unità di cogenerazione, necessaria alla determinazione di F_{RETEE} . Tale quantità, determinata mediante calcolo, non può comunque essere superiore alla quantità di energia del gas naturale opportunamente misurata;
- PCI_{GN} : potere calorifico inferiore del gas naturale, espressa in MWh/Smc. Tale quantità deve essere misurata. Sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio, tale quantità sarà fornita al GSE dal distributore/trasportatore del gas naturale;
- E_{imm} : quantità di energia elettrica, espressa in MWh, prodotta dall'impianto termoelettrico cogenerativo e immessa nella rete elettrica nazionale. Tale quantità deve essere misurata. Sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio, tale quantità sarà fornita al GSE dal Gestore della rete elettrica.
- E : quantità di energia elettrica lorda, espressa in MWh, prodotta da ogni unità di cogenerazione. Tale quantità deve essere misurata e fornita in fase di conguaglio, ove previsto. In fase di acconto, tale quantità è considerata pari a E_{imm} . Sempre in fase di acconto, la E_{imm} della singola unità viene determinata riproporzionando le letture inviate dal Gestore della rete elettrica sulla base delle potenze delle UP e delle unità stesse.

$$Q_{RETEE} [Smc] = \frac{F_{RETEE}}{PCI_{GN}}$$

$$F_{RETEE} [MWh] = \sum_{x=1}^n (F_{RETEE_unit\grave{a}})_x * \frac{E_{imm}}{\sum_{x=1}^n (E)_x}$$

Per ciascuna unit\`a di cogenerazione si ha:

- E_{GN} : quantit\`a di energia elettrica lorda, espressa in MWh, prodotta dall'unit\`a di cogenerazione e rapportata alla sola quantit\`a di gas naturale utilizzata. Se l'unit\`a di cogenerazione utilizza esclusivamente gas naturale $E_{GN} = E$;
- F_{GN} : quantit\`a di energia del gas naturale, espressa in MWh, utilizzata dall'unit\`a di cogenerazione. Tale quantit\`a deve essere misurata e fornita in fase di conguaglio;
- F_{tot} : quantit\`a di energia di tutti i combustibili, espressa in MWh, utilizzata dall'unit\`a di cogenerazione. Tale quantit\`a deve essere misurata e fornita in fase di conguaglio. Se l'unit\`a di cogenerazione utilizza esclusivamente gas naturale $F_{GN} = F_{tot}$;
- F_{GN}/F_{tot} : dato necessario in fase di acconto. Tale quantit\`a, ai fini dell'acconto, sar\`a forfettizzata²⁷ su proposta del Produttore e validata sulla base dei dati acquisiti in fase di qualifica. Il rapporto viene poi rideterminato in fase di conguaglio sulla base delle quantit\`a misurate;
- H_{chp} : quantit\`a di energia termica, espressa in MWh, fornita da un'unit\`a di cogenerazione ad un'area di utenza o ad un processo industriale per soddisfare una domanda di calore o di raffreddamento economicamente giustificabile e che sarebbe altrimenti fornita da processi diversi dalla cogenerazione. Il calore utile generato pu\`o essere utilizzato dall'utenza sotto forma di vapore/acqua calda e/o sotto forma di gas di scarico. Tali quantit\`a di energia devono essere misurate. In fase di acconto, tali quantit\`a non sono rilevanti poich\`e il rendimento elettrico depurato da utilizzare \`e tabellato;
- H_{chp_GN} : quantit\`a di energia termica utile generata, espressa in MWh, prodotta dall'unit\`a di cogenerazione e rapportata alla sola quantit\`a di gas naturale utilizzata. Se l'unit\`a di cogenerazione utilizza esclusivamente gas naturale $H_{chp_GN} = H_{chp}$;
- η_{ed_GN} : \`e un rendimento calcolato come rapporto tra la quantit\`a di energia elettrica lorda prodotta dall'unit\`a di cogenerazione e l'energia primaria consumata in pi\`u rispetto a quella necessaria per una ipotetica caldaia convenzionale alimentata da gas naturale per la produzione della medesima quantit\`a di calore dell'unit\`a di cogenerazione. Il tutto rapportato alla sola quantit\`a di gas naturale consumata. In fase di acconto, il rendimento elettrico depurato da utilizzare \`e tabellato ovvero validato su proposta del Produttore ove previsto;
- Aux : valore convenzionale posto pari a 0,02. Tale parametro \`e stato inserito al fine di ottenere il rendimento elettrico depurato netto a partire dal rendimento elettrico depurato lordo. Ci\`o consente di considerare, nel calcolo della quantit\`a di gas naturale destinato alla produzione dell'energia elettrica immessa in rete (per la quale \`e consentita la restituzione dell'elemento RETEE), anche il gas naturale necessario per l'alimentazione dei relativi servizi ausiliari;

²⁷ Il forfait \`e una percentuale impostata come quantit\`a di gas naturale utilizzata dall'unit\`a di cogenerazione rispetto alla quantit\`a di combustibile totale utilizzata dall'unit\`a di cogenerazione stessa.

- η_{ts} : è il rendimento medio convenzionale del parco di produzione termico italiano, assunto pari a 0,82 nel caso di utilizzo diretto dei gas di scarico e pari a 0,90 nel caso di produzione di vapore/acqua calda²⁸.

$$F_{RETEE_unit\grave{a}}[MWh] = \frac{E_{GN}}{\eta_{ed_GN} * (1 - Aux)}$$

$$E_{GN}[MWh] = E * \frac{F_{GN}}{F_{tot}}$$

$$\eta_{ed_GN}[p. u.] = \frac{E_{GN}}{F_{GN} - \frac{H_{chp_GN}}{\eta_{ts}}}$$

$$H_{chp_GN}[MWh] = H_{chp} * \frac{F_{GN}}{F_{tot}}$$

7.2.3 Impianti termoelettrici asserviti ad altri siti

- Q_{RETEE} : quantità di gas naturale, espressa in Smc, per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE};
- F_{RETEE} : quantità di energia del gas naturale, espressa in MWh, per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE};
- $F_{RETEE_sezione}$: quantità di energia del gas naturale, espressa in MWh, determinata per ogni sezione termoelettrica, necessaria alla determinazione di F_{RETEE} . Tale quantità, determinata mediante calcolo, non può comunque essere superiore alla quantità di energia del gas naturale opportunamente misurata;
- PCI_{GN} : potere calorifico inferiore del gas naturale, espressa in MWh/Smc. Tale quantità deve essere misurata. Sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio, tale quantità sarà fornita al GSE dal distributore/trasportatore del gas naturale;
- E_{imm} : quantità di energia elettrica, espressa in MWh, prodotta dall'impianto termoelettrico asservito ad altri siti e immessa nella rete elettrica nazionale. Tale quantità deve essere misurata. Sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio, tale quantità sarà fornita al GSE dal Gestore della rete elettrica;
- E : quantità di energia elettrica lorda, espressa in MWh, prodotta da ogni sezione termoelettrica. Tale quantità deve essere misurata e fornita in fase di conguaglio, ove previsto. In fase di acconto, tale quantità è considerata pari a E_{imm} . Sempre in fase di acconto, la E_{imm} della singola sezione viene determinata riproporzionando le letture inviate dal Gestore della rete elettrica, sulla base delle potenze delle UP e delle sezioni stesse.

²⁸ Nel caso in cui l'unità di cogenerazione producesse vapore/acqua calda e contestualmente fornisse all'utenza i gas caldi, η_{ts} deve essere determinato come media ponderata dei 2 rendimenti sull'energia termica recuperata secondo i due rispettivi utilizzi.

$$Q_{RETEE} [Smc] = \frac{F_{RETEE}}{PCI_{GN}}$$

$$F_{RETEE} [MWh] = \sum_{x=1}^n (F_{RETEE_sezione})_x * \frac{E_{imm}}{\sum_{x=1}^n (E)_x}$$

Per ciascuna sezione termoelettrica si ha:

- E_{GN} : quantità di energia elettrica lorda, espressa in MWh, prodotta dalla sezione termoelettrica e rapportata alla sola quantità di gas naturale utilizzata. Se la sezione termoelettrica utilizza esclusivamente gas naturale $E_{GN} = E$;
- F_{GN} : quantità di energia del gas naturale, espressa in MWh, utilizzata dalla sezione termoelettrica. Tale quantità deve essere misurata e fornita in fase di conguaglio;
- F_{tot} : quantità di energia di tutti i combustibili, espressa in MWh, utilizzata dalla sezione termoelettrica. Tale quantità deve essere misurata e fornita in fase di conguaglio. Se la sezione termoelettrica utilizza esclusivamente gas naturale $F_{GN} = F_{tot}$;
- F_{GN}/F_{tot} : dato necessario in fase di acconto. Tale quantità, ai fini dell'acconto, sarà forfettizzata²⁹ su proposta del Produttore e validata sulla base dei dati acquisiti in fase di qualifica. Il rapporto viene poi rideterminato in fase di conguaglio sulla base delle quantità misurate;
- η_{e_GN} : è il rendimento elettrico netto della sezione termoelettrica calcolato come rapporto tra la quantità di energia elettrica prodotta netta della sezione termoelettrica e l'energia primaria consumata. Il tutto rapportato alla sola quantità di gas naturale consumata. In fase di acconto, il rendimento elettrico da utilizzare è tabellato ovvero validato su proposta del Produttore ove previsto;
- Aux : valore convenzionale posto pari a 0,02. Tale parametro è stato inserito al fine di ottenere il rendimento elettrico netto a partire dal rendimento elettrico lordo. Ciò consente di considerare, nel calcolo della quantità di gas naturale destinato alla produzione dell'energia elettrica immessa in rete (per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RETEE), anche il gas naturale necessario per l'alimentazione dei relativi servizi ausiliari.

$$F_{RETEE_sezione} [MWh] = \frac{E_{GN}}{\eta_{e_GN}}$$

$$E_{GN} [MWh] = E * \frac{F_{GN}}{F_{tot}}$$

$$\eta_{e_GN} [p. u.] = \frac{E_{GN} * (1 - Aux)}{F_{GN}}$$

²⁹ Il forfait è una percentuale impostata come quantità di gas naturale utilizzata dalla sezione termoelettrica rispetto alla quantità di combustibile totale utilizzata dalla sezione termoelettrica stessa.

7.2.4 Impianti termoelettrici multi-configurazione

- Q_{RETEE} : quantità di gas naturale, espressa in Smc, per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE};
- F_{RETEE} : quantità di energia del gas naturale, espressa in MWh, per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE};
- $F_{RETEE_unit\grave{a}}$: quantità di energia del gas naturale, espressa in MWh, determinata per ogni unità di cogenerazione, necessaria alla determinazione di F_{RETEE} . Tale quantità, determinata mediante calcolo, non può comunque essere superiore alla quantità di energia del gas naturale opportunamente misurata;
- $F_{RETEE_sezione}$: quantità di energia del gas naturale, espressa in MWh, determinata per ogni sezione termoelettrica, necessaria alla determinazione di F_{RETEE} . Tale quantità, determinata mediante calcolo, non può comunque essere superiore alla quantità di energia del gas naturale opportunamente misurata;
- PCI_{GN} : potere calorifico inferiore del gas naturale, espressa in MWh/Smc. Tale quantità deve essere misurata. Sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio, tale quantità sarà fornita al GSE dal distributore/trasportatore del gas naturale;
- E_{imm} : quantità di energia elettrica, espressa in MWh, prodotta dall'impianto termoelettrico multi-configurazione e immessa nella rete elettrica nazionale. Tale quantità deve essere misurata. Sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio, tale quantità sarà fornita al GSE dal Gestore della rete elettrica;

E : quantità di energia elettrica lorda, espressa in MWh, prodotta da ogni unità di cogenerazione e da ogni sezione termoelettrica. Tale quantità deve essere misurata e fornita in fase di conguaglio, ove previsto. In fase di acconto, tale quantità è considerata pari a E_{imm} . Sempre in fase di acconto, la E_{imm} della singola unità e della singola sezione vengono determinate riproponendo le letture inviate dal Gestore della rete elettrica, sulla base delle potenze delle UP e delle unità e delle sezioni stesse.

$$Q_{RETEE} [Smc] = \frac{F_{RETEE}}{PCI_{GN}}$$

$$F_{RETEE} [MWh] = \left(\sum_{x=1}^n (F_{RETEE_unit\grave{a}})_x + \sum_{x=1}^n (F_{RETEE_sezione})_x \right) * \frac{E_{imm}}{\sum_{x=1}^n (E)_x}$$

7.2.5 Tabella riassuntiva dei principali algoritmi di calcolo

Caso a) Impianti termoelettrici puri	
Quantificazioni mensile	$Q_{RETEE} [Smc] = Q_{GN}$
Caso b) Impianti termoelettrici cogenerativi	
Quantificazioni mensile/accanto	$Q_{RETEE} [Smc] = \sum_{x=1}^n \left(\frac{E_{imm} * F_{GN}}{\eta_{ed_std}} \right)_x / PCI_{GN}$
Quantificazioni Conguaglio	$Q_{RETEE} [Smc] = \frac{F_{RETEE}}{PCI_{GN}}$ $F_{RETEE} [MWh] = \sum_{x=1}^n (F_{RETEE_unit\grave{a}})_x * \frac{E_{imm}}{\sum_{x=1}^n (E)_x}$ $F_{RETEE_unit\grave{a}} [MWh] = \frac{E_{GN}}{\eta_{ed_GN} * (1 - Aux)}$ $\eta_{ed_GN} [p. u.] = \frac{E_{GN}}{F_{GN} - \frac{H_{chp_GN}}{\eta_{ts}}}$
Caso c) Impianti termoelettrici asserviti ad altri siti di qualunque natura	
Quantificazioni mensile/accanto	$Q_{RETEE} [Smc] = \sum_{x=1}^n \left(\frac{E_{imm} * F_{GN}}{\eta_{e_std}} \right)_x / PCI_{GN}$
Quantificazioni Conguaglio	$Q_{RETEE} [Smc] = \frac{F_{RETEE}}{PCI_{GN}}$ $F_{RETEE} [MWh] = \sum_{x=1}^n (F_{RETEE_sezione})_x * \frac{E_{imm}}{\sum_{x=1}^n (E)_x}$ $F_{RETEE_sezione} [MWh] = \frac{E_{GN}}{\eta_{e_GN}}$ $\eta_{e_GN} [p. u.] = \frac{E_{GN} * (1 - Aux)}{F_{GN}}$
Caso d) Impianti termoelettrici multi-configurazione	
Quantificazioni mensile/accanto	$Q_{RETEE} [Smc] = \left(\sum_{x=1}^n \left(\frac{E_{imm} * F_{GN}}{\eta_{e_std}} \right)_{x_sezione} + \sum_{x=1}^n \left(\frac{E_{imm} * F_{GN}}{\eta_{ed_std}} \right)_{x_unit\grave{a}} \right) / PCI_{GN}$
Quantificazioni Conguaglio	$Q_{RETEE} [Smc] = \frac{F_{RETEE}}{PCI_{GN}}$ $F_{RETEE} [MWh] = \left(\sum_{x=1}^n (F_{RETEE_unit\grave{a}})_x + \sum_{x=1}^n (F_{RETEE_sezione})_x \right) * \frac{E_{imm}}{\sum_{x=1}^n (E)_x}$

Tabella 11: tabella riassuntiva principali algoritmi di calcolo

7.3 Fac-simile modello di dichiarazione

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA CONSULTAZIONE E L'UTILIZZO DA PARTE DEL GSE DEI DATI RELATIVI AI PUNTI DI RICONSEGNA ATTRAVERSO CUI VIENE PRELEVATO IL GAS NATURALE CONSUMATO

Il/la sottoscritto/a nato/a, il....., Codice Fiscale....., (se titolare persona giuridica) legale rappresentante di [inserire ragione sociale della persona giuridica titolare PDR/REMI] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società titolare PDR/REMI], Comune di [inserire il Comune in cui ha sede la società titolare PDR/REMI], [provincia titolare PDR/REMI], Codice Fiscale [inserire codice fiscale titolare PDR/REMI], Partita IVA [inserire Partita IVA titolare PDR/REMI], E-mail.....

in qualità di titolare del Punto di Riconsegna PDR [n. PDRXXXXXXXXXXXXXXXXX] cabina REMI [n. XXXXXXXXX]:

AUTORIZZA

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE"), con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 -00197 Roma, alla consultazione e utilizzo dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) relativi ai punti di riconsegna attraverso cui viene prelevato il gas naturale consumato dall'impianto identificato dal Codice Censimp [Codice Censimp] sito in [inserire sito impianto] ai fini dell'accoglimento da parte del GSE dell'istanza [n. istanza] per il servizio di rimborso, totale o parziale, delle componenti R_E e R_{ET} già corrisposte dai produttori termoelettrici aventi diritto di cui alla Deliberazione 96/2020/R/eel.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione:

- si presta il proprio consenso e si autorizza il GSE al trattamento dei dati personali per finalità connesse e funzionali all'operatività del servizio di rimborso, totale o parziale, delle componenti R_E e R_{ET} già corrisposte dai produttori termoelettrici aventi diritto di cui alla Deliberazione 96/2020/R/eel;
- si dichiara di aver preso visione dell'Informativa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) di seguito riportata.

Data: [gg/mm/aaaa]

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

A tal fine si allega fotocopia leggibile (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante del PDR/REMI.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato *pro-tempore*, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile *pro-tempore* dell'Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it. Responsabile del Trattamento dei dati è il Dott. Luca Barberis, in qualità di Direttore del Dipartimento Supporto all'Efficienza Energetica.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Nell'ambito delle finalità istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati per finalità di interesse pubblico/generale ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo Ministeri, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. GSE assicura il rispetto dei diritti degli Interessati secondo quanto previsto dagli articoli da 13 a 21 del GDPR e dalla normativa nazionale in materia di privacy.

Luogo e data:

Per presa visione

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

7.4 Contratto standard

Nel seguito sono riportate le clausole che il Produttore dovrà accettare in fase di richiesta di riconoscimento del rimborso, totale o parziale, della componente RETEE già corrisposta dai produttori termoelettrici aventi diritto di cui alla Delibera. Con l'istanza di ottenimento, il Produttore dichiara di aver preso visione, e conseguentemente accetta, le condizioni contrattuali - comprendenti la parte generale e le premesse, i profili economici, gli obblighi delle parti e i profili generali contrattuali. Si rammenta che il Contratto per il riconoscimento del rimborso, totale o parziale, delle componenti RE e RET (nel seguito anche "Contratto") è formato inderogabilmente dalle condizioni contrattuali generali sotto riportate e dalla Lettera di Attivazione riportante le condizioni particolari relative all'Impianto oggetto di contrattualizzazione.

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RIMBORSO, TOTALE O PARZIALE, DELLE COMPONENTI RE E RET GIÀ CORRISPOSTE DAI PRODUTTORI TERMEOLETTTRICI AVENTI DIRITTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 96/2020/R/eel

1 PARTE GENERALE

1.1 PREMESSE

- 1) la Deliberazione 26 marzo 2020 n. 96/2020/R/eel dell'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – (nel seguito "Delibera") definisce le modalità di allocazione dei costi relativi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET;
- 2) il Produttore ha presentato istanza al GSE, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Delibera al fine di avvalersi dell'erogazione da parte del GSE del servizio di rimborso delle componenti RE e RET, già corrisposte dai Produttori che prelevano gas naturale per l'alimentazione di impianti termoelettrici al fine della produzione di energia elettrica da immettere in rete ai fini della restituzione dell'elemento RETEE;
- 3) l'impianto soddisfa i requisiti per l'ottenimento del rimborso delle componenti RE e RET previsti dalla Delibera ed esplicitati nel Regolamento Applicativo pubblicato sul sito del GSE;
- 4) il servizio di rimborso di cui al Contratto è erogato dal GSE sulla base dei dati di misura trasmessi con cadenza mensile:
 - dai Gestori delle reti elettriche con riferimento all'energia elettrica immessa dall'impianto ammesso al beneficio;
 - dai Gestori delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale con riferimento al gas naturale prelevato dall'impianto ammesso al beneficio.

Per specifiche tipologie/configurazioni impiantistiche e per tutti gli impianti con capacità di generazione superiore o uguale a 500 kW è previsto da parte del Produttore l'invio a consuntivo di ulteriori dati di misura necessari ai fini del calcolo annuale di conguaglio e per cui ai sensi della Delibera non è previsto l'invio da parte dei Gestori di Rete.

- 5) con riferimento ai punti di prelievo e ai punti di riconsegna attraverso cui viene immessa l'energia elettrica prodotta e viene prelevato il gas naturale consumato, il GSE usufruisce dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) messi a disposizione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della Delibera;
- 6) la Delibera stabilisce che a copertura dei costi amministrativi per la gestione dell'istanza e per la gestione mensile dei rimborsi, i produttori ammessi al beneficio corrispondano al GSE un contributo una tantum, da erogare all'atto della prima richiesta, e un contributo annuale;
- 7) al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del Contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) Regolamento Operativo per l'accesso al meccanismo di rimborso di cui Contratto (di seguito, Regolamento Operativo);
- 8) per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui alle deliberazioni richiamate nel Contratto e loro s.m.i., ai Decreti richiamati e, ove applicabili, alle norme in materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- 9) l'istanza per l'ottenimento del rimborso, totale o parziale, delle componenti RE e RET già corrisposte dai produttori termoelettrici aventi diritto, le condizioni contrattuali generali nonché la Lettera di Ammissione, costituiscono parte integrante del Contratto;
- 10) le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/ obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

1.2 OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto ha per oggetto l'ottenimento del rimborso, totale o parziale, delle componenti RE e RET già corrisposte dai produttori termoelettrici aventi diritto.

1.3 DECORRENZA E DURATA

- 1) La decorrenza del Contratto è riportata nella Lettera di Ammissione;
- 2) Il Contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi a cura del Produttore con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di scadenza.

2 PROFILI ECONOMICI

2.1 MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

- 1) Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica sono adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ai fini della regolazione dei corrispettivi, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal responsabile della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza;
- 2) In presenza di ADM nella responsabilità del Produttore acquisibili dal sistema di telegestione del GSE, il medesimo è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie all'acquisizione per via telematica (telelettura) delle misure rilevate dalle ADM.

- 3) Per specifiche tipologie/configurazioni impiantistiche e per tutti gli impianti con capacità di generazione superiore o uguale a 500 kW, come indicato nel Regolamento Operativo, è previsto da parte del Produttore l'invio a consuntivo dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta dall'unità termoelettrica e/o di cogenerazione rilevata con opportuna strumentazione nel caso l'impianto operi in regime di cessione parziale;

2.2 MISURA DEL GAS NATURALE

- 1) Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura sono adottate dall'ARERA. Ai fini della determinazione del rimborso, il GSE utilizza le misure trasmesse dal/i responsabile/i della misura e, laddove necessario, quelle rilevate in telelettura (all'acquisizione per via telematica) dal GSE stesso, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Operativo;
- 2) Nel caso in cui il GSE, ai fini del riconoscimento della determinazione del rimborso, ritenga necessaria l'acquisizione di misure in telelettura, il Produttore è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni richieste relative alle specifiche ADM (apparecchiature di misura) e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a rendere attuabile la telelettura delle misure;
- 3) Per specifiche tipologie/configurazioni impiantistiche e per tutti gli impianti con capacità di generazione superiore o uguale a 500 kW, come indicato nel Regolamento Operativo, è previsto da parte del Produttore l'invio a consuntivo dei dati di misura per cui non è previsto il relativo invio da parte dei Gestori delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale così come riportato nel Regolamento Operativo;

2.3 ALTRE MISURE

- 1) Per specifiche tipologie/configurazioni impiantistiche e per tutti gli impianti con capacità di generazione superiore o uguale a 500 kW è previsto da parte del Produttore l'invio a consuntivo dei dati di misura relativi all'energia termica recuperata dalle unità cogenerative e gli altri combustibili diversi dal gas naturale prelevati sia dalle unità di cogenerazione che dalle sezioni termoelettriche così come riportato nel Regolamento Operativo;
- 2) Nel caso in cui il GSE, ai fini del riconoscimento della determinazione del rimborso, ritenga necessaria l'acquisizione di misure in telelettura, il Produttore è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni richieste relative alle specifiche ADM (apparecchiature di misura) e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a rendere attuabile la telelettura delle misure;

2.4 CORRISPETTIVI

- 1) Nell'ambito del Contratto, il GSE:
 - a) eroga un importo complessivamente pari al prodotto tra l'elemento RE_{TEE} e la quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE};
 - b) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della Delibera, applica un contributo di istruttoria una tantum all'atto della prima richiesta e un contributo annuale secondo le modalità definite nel Regolamento Operativo paragrafo 5.3.
- 2) Secondo le modalità definite nel Regolamento Operativo, l'erogazione degli importi di cui al precedente paragrafo 1), lettera a), viene effettuata su base mensile, e per specifiche

tipologie/configurazioni impiantistiche e per tutti gli impianti con capacità di generazione superiore o uguale a 500 kW, è previsto un ulteriore conguaglio annuale;

- 2) Le Parti provvederanno alla regolazione degli importi per eventuali conguagli dei medesimi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica e del Gas Naturale comunicate dai responsabili delle misure.

2.5 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Ai fini della valorizzazione del beneficio di cui al precedente paragrafo 2.4, num 1), lett. a), il GSE, entro il mese m+2 successivo a quello di competenza, fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure da parte del soggetto responsabile dei dati di misura, rende disponibili al Produttore i dati inerenti alla valorizzazione commerciale del suddetto beneficio.

Nel caso sopra richiamato di mancata comunicazione delle misure, il GSE si impegna a sollecitare il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure al relativo adempimento.

Il termine di pagamento è fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione o di fatturazione nel caso in cui sia prevista l'emissione di una fattura da parte del Produttore (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine è subordinato:

- a) in caso di fatturazione, al completamento da parte del Produttore delle informazioni di numero fattura nel preliminare di fattura reso disponibile dal GSE;
- b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello SdI della fattura emessa. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- c) alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE come previsto dal D.M. 18 gennaio 2008 n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'art. 48 bis DPR n. 602 del 1973.

Ai fini della applicazione da parte del GSE dei corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo di cui al precedente paragrafo 2.4, num. 1), lett. b), il Produttore è tenuto, secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo, a versare un contributo una tantum all'atto della prima richiesta e ad accettare la compensazione finanziaria del contributo annuale effettuata dal GSE.

Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base del beneficio spettante al Produttore tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate.

3 OBBLIGHI

3.1 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE

Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione della remunerazione spettante mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Produttore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.

Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Produttore;
- dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi;
- ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

3.2 OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

- 1) Il Produttore è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. Il Produttore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

Il Produttore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Produttore.

Il Produttore è tenuto a:

- trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
 - inviare al GSE, nel caso in cui l'impianto rientri tra quelli per cui è necessario provvedere al calcolo del conguaglio, la relativa richiesta contenente i dati di misura necessari al calcolo del corrispettivo, secondo quanto previsto nel Regolamento Operativo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza;
 - fornire tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto oggetto del Contratto;
 - comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferite all'impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.
- 2) Con riferimento all'impianto oggetto del Contratto, il Produttore, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.
 - 3) Il Produttore è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di:

- connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi / con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004;
 - connessione, accesso alla rete e misura del Gas naturale con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di Rete, ai sensi dell'Art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00 adottato il 23 maggio 2000, e approvato dall'ARERA;
- 4) Il Produttore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico Area Clienti.
- 5) Il Produttore è tenuto a comunicare a Terna qualsiasi variazione alla configurazione dell'impianto, ivi compresa un'eventuale variazione di potenza, al fine di richiedere l'aggiornamento dell'anagrafica impianto nei sistemi informativi di Terna S.p.A.-

4 PROFILI CONTRATTUALI

4.1 CESSIONE E RETROCESSIONE DEI CREDITI

I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito, di pegno o di mandato all'incasso.

4.2 CESSIONE DELL'IMPIANTO

Il Produttore è tenuto a comunicare al GSE, nelle modalità previste dal successivo paragrafo 1.4.9. "Comunicazioni", la cessione dell'impianto. La mancata comunicazione infatti non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al soggetto cessionario. Il GSE, a seguito della cessione dell'impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso ai meccanismi remunerativi di cui alla normativa di riferimento, riservandosi di modificare il valore dei corrispettivi e/o di risolvere il Contratto.

4.3 RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Produttore in relazione al Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

4.4 RITARDATO PAGAMENTO

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c.-

4.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto è risolto:

- qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
- nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento e/o una delle condizioni previste per l'ammissione ai regimi di ritiro dell'energia;
- qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;
- ove previsto, nel caso d'ingiustificato rifiuto a consentire di effettuare le verifiche e i controlli di competenza.

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto:

- nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal Contratto;
- qualora si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di ristoro di cui al Contratto;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo di ristoro. In alternativa, per variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei corrispettivi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non corrispondere gli importi per un periodo pari a quello in cui è perdurata la variazione di lieve entità;

4.6 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto:

- nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nel paragrafo "Obblighi del Produttore";
- nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
- nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
- nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati;
- nel caso di mancata richiesta di conguaglio da parte del Produttore secondo quanto riportato nel Regolamento Operativo;
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte del Produttore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. lgs. n. 159/11.

4.7 RECESSO DAL CONTRATTO

Il Produttore ha la facoltà di recedere dal Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.4.9. “*Comunicazioni*”, con preavviso di almeno 30 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.

4.8 ACCORDI MODIFICATIVI

Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente il Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per il Produttore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 1.4.7. “*Recesso del Contratto*”.

4.9 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE (www.gse.it) e/o in forma scritta ove espressamente previsto dal Contratto e dalla vigente normativa.

4.10 PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Produttore, da parte del GSE, dell'attivazione del Contratto attraverso la Lettera di Ammissione.

4.11 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione delle Condizioni e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

5 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Produttore esprime inoltre il consenso e autorizza il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali e dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata.

[Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 \(GDPR\)](#)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei

Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

INDICE TABELLE

Tabella 1: rendimenti elettrici depurati “standard”, per unità con capacità di generazione maggiore o uguale di 500 kW, di cui al caso b).....	14
Tabella 1 bis : rendimenti elettrici depurati “standard” netti, per unità con capacità di generazione minore di 500 kW, di cui al caso b)	14
Tabella 2: rendimenti elettrici netti “standard”, per sezioni con capacità di generazione maggiore o uguale di 500 kW, di cui al caso c).....	16
Tabella 2 bis : rendimenti elettrici netti “standard”, per sezioni con capacità di generazione minore di 500 kW, di cui al caso c)	16
Tabella 3: casistiche di quantificazione mensile, acconto e conguaglio.....	23
Tabella 4: dati necessari per la lavorazione dei conguagli.....	25
Tabella 5: Tabella corrispettivi.....	26
Tabella 6: elenco componenti principali di impianto	29
Tabella 7: grandezze da rilevare - esempio 1.....	30
Tabella 8: grandezze da rilevare - esempio 2.....	31
Tabella 9: grandezze da rilevare - esempio 3.....	32
Tabella 10: grandezze da rilevare - esempio 4.....	33
Tabella 11: tabella riassuntiva principali algoritmi di calcolo.....	39

INDICE FIGURE

Figura 1: schema di funzionamento del meccanismo di restituzione dell'elemento RE _{TEE} denominato "Approccio <i>ex-post</i> "	4
Figura 2: schema punti di misura esempio 1	30
Figura 3: schema punti di misura esempio 2	31
Figura 4: schema punti di misura esempio 3	32
Figura 5: schema punti di misura esempio 4	33